Il Ministro della cultura

Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, nonché il comma 4-*bis* del medesimo articolo, ai sensi del quale «*la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del Ministero*»;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante «*Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975*»;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, recante «*Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91*»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 2020, recante «*Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016*»;

VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2022, recante «*Organizzazione e funzionamento degli istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura*»;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura*»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*», in particolare l'articolo 1, comma 2;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante *«Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»*, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»*;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché di ridefinire l'organizzazione e il funzionamento degli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 in coerenza con il nuovo assetto organizzativo definito dal citato decreto;

SENTITO il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del 30 luglio 2024;

SENTITE le Organizzazioni sindacali nella riunione del 2 agosto 2024;

DECRETA:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
   a) per «Ministro», il Ministro della cultura;
   b) per «Ministero», il Ministero della cultura;
   c) per «Codice», il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   d) per «Regolamento», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57.

TITOLO I
Uffici dirigenziali di livello non generale

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2
Uffici periferici del Ministero

1. Sono uffici periferici del Ministero, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento:
   a) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

b) le Direzioni regionali Musei nazionali;
c) i Musei, le aree e i parchi archeologici e altri luoghi della cultura;
d) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
e) gli Archivi di Stato;
f) le Biblioteche pubbliche statali.

CAPO II
Disciplina degli uffici dirigenziali di livello non generale

Art. 3
Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, quali uffici dirigenziali di livello non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; esse assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio:

a) svolge le funzioni di tutela nell'ambito del territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Codice, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicura altresì, con il supporto e sulla base delle Linee guida della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice;
b) istruisce e propone alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale nonché le prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13 e 45 del Codice;
c) assicura, con il concorso regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio e in coerenza con gli standard elaborati dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
d) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati alle Direzioni regionali Musei nazionali e agli istituti dotati di autonomia speciale, e fatte salve le competenze delle commissioni regionali per il patrimonio culturale, di cui all'articolo 21 del Regolamento;
e) partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 25 del Codice;
f) svolge la direzione delle attività nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e, a tal fine, verifica l'assoggettabilità dei lavori alla medesima procedura, prescrive l'esecuzione delle indagini archeologiche preventive e detta le conseguenti prescrizioni, ai sensi dell'articolo 28 del Codice;
g) propone al Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con le Regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 29 del Codice;

h) propone e promuove iniziative di divulgazione, educazione al patrimonio, formazione nei territori di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione, anche ospitando tirocini;
i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
j) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
k) assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45, 49 e 52 del Codice;
l) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50 del Codice;
m) istruisce e propone al Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;
n) istruisce e propone alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti relativi ad alienazioni, permute, costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-*bis* e 58 del Codice;
o) istruisce e trasmette alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio le proposte di esercizio del diritto di prelazione, anche da parte della Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati, ovvero le proposte di rinuncia ad essa, ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice;
p) svolge le funzioni di ufficio esportazione, in raccordo con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, di cui agli articoli 66, 68 e 74 del Codice;
q) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 88 del Codice;
r) istruisce e trasmette alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio le richieste di concessione di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;
s) propone alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio la determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92 del Codice, previa stima delle cose ritrovate;
t) concede l'uso dei beni culturali in consegna, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice,
u) amministra e controlla i beni datigli in consegna ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi manutentivi e conservativi;
v) istruisce e propone alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 138, comma 3, e 141-*bis* del Codice;
w) predispone, per quanto di competenza, d'intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, sulla base degli indirizzi della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e in raccordo con la Direzione generale Creatività contemporanea;
x) cura, per quanto di competenza, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla

promozione degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali nel territorio di competenza;

y) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali in consegna o presenti nel territorio di competenza, che non siano di competenza degli altri uffici periferici del Ministero, per l'affidamento di lavori e l'acquisto di beni e servizi nell'ambito delle procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e nei limiti delle soglie del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti definiti dalla vigente normativa;

z) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

aa) collabora con la Direzione generale Creatività contemporanea per iniziative in materia di rigenerazione urbana;

bb) esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme vigenti.

2. Il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio degli uffici di cui all'allegato 3, inoltre, esercita, nell'ambito del territorio regionale, le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 21 del Regolamento; ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del Direttore generale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero;

b) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;

c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del medesimo Codice;

d) esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze, quando non di competenza della Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 23 del Regolamento;

e) può svolgere la funzione di stazione appaltante o di centrale di committenza anche per gli altri istituti del Ministero presenti sul territorio regionale, nei limiti delle soglie del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti definiti dalla vigente normativa, sulla base di disciplinari di accordo con gli istituti;

f) cura, per quanto di competenza, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali per progetti a rilevanza regionale;

g) può demandare l'esercizio delle funzioni di tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie attività agli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del Regolamento operanti nel medesimo territorio regionale;

h) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio e, per i profili di competenza, alle Direzioni generali

Risorse umane e organizzazione e Bilancio, programmazione e monitoraggio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale.

3. Le Soprintendenze sono articolate in almeno sette aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archeologico; il patrimonio storico e artistico; il patrimonio architettonico; il patrimonio demoetnoantropologico e immateriale; il paesaggio; l'educazione e la ricerca. L'incarico di responsabile di area è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente competente.

4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio assicura la presenza di un numero adeguato di uffici esportazione. Detti uffici operano, di regola, nelle Soprintendenze aventi sede nelle città capoluogo di Regione.

5. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, assicurano la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicando integralmente nel proprio sito internet, ove esistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice, indicando altresì per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso.

6. L'incarico di Soprintendente è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4
Direzioni regionali Musei nazionali

1. Le Direzioni regionali Musei nazionali e la Direzione Musei nazionali della città di Roma sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei e sono uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale.

2. Le Direzioni regionali Musei nazionali assicurano sul territorio il coordinamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna al Ministero o al Ministero comunque affidati in gestione. A tal fine, il direttore regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno trimestrale, anche in via telematica, i direttori dei suddetti istituti, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del Regolamento.

3. I musei, le aree archeologiche, i parchi archeologici e gli altri istituti e luoghi della cultura afferenti alle Direzioni regionali Musei nazionali di cui al comma 1 sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e assicurano la pubblica fruizione; sono dotati di un proprio statuto.

4. Il direttore regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale di competenza;
b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura afferenti al Ministero e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;
c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;
d) provvede a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuove l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e dei conseguenti itinerari turistico-culturali;

e) sovraintende alla definizione del progetto culturale di ciascun museo o luogo della cultura all'interno del sistema regionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni istituto, favorendone la funzione di luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;
f) stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 15, comma 2, lettera p), del Regolamento, previa approvazione della Direzione generale Musei. Determina l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati, degli istituti e luoghi della cultura di competenza;
g) stabilisce gli orari di apertura, in modo da assicurare la più ampia fruizione, anche in forma integrata nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 15, comma 2, lettera p), del Regolamento, previa approvazione della Direzione generale Musei;
h) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva delle persone e assicurando la massima accessibilità;
i) assicura la tempestiva implementazione dei sistemi informativi connessi al Sistema museale nazionale, secondo le indicazioni della Direzione generale Musei;
j) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei e i direttori degli altri istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale;
k) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare le collezioni e le raccolte con nuove acquisizioni, di organizzare mostre ed esposizioni di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni e delle raccolte di competenza per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c); autorizza i prestiti all'estero sentita la Direzione generale Musei nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del Regolamento;
m) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti o conservati presso gli istituti di competenza; laddove gli studi e le pubblicazioni interessino i beni di competenza di più istituti, l'autorizzazione è rilasciata sentita la Direzione generale Musei;
n) dispone, sentita la Direzione generale Musei e sulla base delle linee guida elaborate dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
o) sentita la Direzione generale Musei, promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche con i responsabili degli archivi e biblioteche afferenti al Ministero, aventi sede nel territorio regionale;
p) sentita la Direzione generale Musei, elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici

comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

q) garantisce il supporto alla Direzione generale Musei per la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonché le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;
r) trasmette alla Direzione generale Musei le proposte degli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;
s) coadiuva la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
t) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica;
u) promuove iniziative di studio, divulgazione, educazione, formazione, ivi comprese le attività di tirocinio, anche in collaborazione con Università e altri istituti di ricerca, con i quali può sottoscrivere convenzioni;
v) svolge le funzioni di catalogazione e dei beni culturali mobili e immobili che ha in consegna;
w) amministra e controlla i beni culturali mobili e immobili in consegna all'Istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi;
x) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni assegnati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 3, del medesimo Regolamento;
y) cura l'istruttoria e propone alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio i provvedimenti relativi all'acquisto coattivo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 70 del Codice, dei beni destinati a confluire nelle collezioni o raccolte di competenza;
z) cura l'istruttoria e propone alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio i provvedimenti relativi all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, dei beni destinati a confluire nella competenza dell'istituto che dirige;
aa) cura l'istruttoria e propone alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio i provvedimenti relativi all'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice, per i beni e le aree archeologiche affidate alla Direzione regionale Musei;
bb) concede l'uso dei beni culturali mobili e immobili in consegna ai sensi degli articoli 106, 107 e 108 del Codice;
cc) collabora con la Direzione generale Musei per assicurare, di concerto con gli altri uffici periferici del Ministero competenti per materia, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
dd) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 5
Musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi della cultura

1. I musei, le aree archeologiche e i parchi archeologici e gli altri istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle collezioni e delle raccolte in consegna, assicurandone la pubblica fruizione; sono dotati di un proprio statuto.
2. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1, di livello dirigenziale non generale, dotati di autonomia speciale, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni delle Direzioni regionali Musei nazionali e degli istituti dotati di autonomia speciale, fatti salvi quelli assegnati o espressamente attribuiti ad altri uffici del Ministero.
3. Il direttore di istituti o luoghi di cui al comma 1, che siano uffici di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione dell'istituto, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché lo studio, la valorizzazione, la comunicazione e la promozione del patrimonio museale;
b) cura il progetto culturale dell'istituto, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;
c) stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 15, comma 2, lettera p), del Regolamento. Determina l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati, degli istituti e luoghi della cultura di competenza;
d) stabilisce gli orari di apertura, in modo da assicurare la più ampia fruizione, anche in forma integrata nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, sentita la Direzione generale Musei e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 15, comma 2, lettera p), del Regolamento;
e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva delle persone e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
f) assicura la tempestiva implementazione dei sistemi informativi connessi al Sistema museale nazionale, secondo le indicazioni della Direzione generale Musei;
g) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, i direttori degli altri istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale e il direttore regionale Musei nazionali;
h) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare le collezioni e le raccolte con nuove acquisizioni, di organizzare mostre ed esposizioni, di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
i) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni e delle raccolte di competenza per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c); autorizza i prestiti all'estero sentita la Direzione generale Musei nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del Regolamento;

j) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti o conservati presso gli istituti di competenza; laddove gli studi e le pubblicazioni interessino i beni di competenza di più istituti, l'autorizzazione è rilasciata sentita la Direzione generale Musei;
k) dispone, sentita la Direzione generale Musei e sulla base delle linee guida elaborate dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
l) sentita la Direzione generale Musei, promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche con i responsabili degli archivi e biblioteche afferenti al Ministero, aventi sede nel territorio regionale;
m) sentita la Direzione generale Musei, elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
n) trasmette alla Direzione generale Musei, le proposte degli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;
o) coadiuva la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
p) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica;
q) promuove iniziative di studio, divulgazione, educazione, formazione, ivi comprese le attività di tirocinio, anche in collaborazione con Università e altri istituti di ricerca, con i quali può sottoscrivere convenzioni;
r) svolge le funzioni di catalogazione e dei beni culturali mobili e immobili che ha in consegna;
s) amministra e controlla i beni culturali mobili e immobili in consegna all'Istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi;
t) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni assegnati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 3, del medesimo Regolamento;
u) cura l'istruttoria e propone alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio i provvedimenti relativi all'acquisto coattivo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 70 del Codice, dei beni destinati a confluire nelle collezioni o raccolte di competenza;
v) cura l'istruttoria e propone alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio i provvedimenti relativi all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, dei beni destinati a confluire nella competenza dell'istituto che dirige;
w) cura l'istruttoria e propone alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio i provvedimenti relativi all'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione

di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice, per i beni e le aree archeologiche in consegna;

x) concede l'uso dei beni culturali mobili e immobili in consegna ai sensi degli articoli 106, 107 e 108 del Codice;

y) collabora con la Direzione generale Musei per assicurare, di concerto con gli altri uffici periferici del Ministero competenti per materia, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

z) svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. Il direttore dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del Regolamento, svolge le funzioni di cui all'articolo 24, comma 8, del medesimo Regolamento.

Art. 6
Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

1. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, quali uffici di livello dirigenziale non generale sono articolazioni periferiche della Direzione generale Archivi; esse, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli Archivi di Stato operanti nel medesimo territorio, e coordinano l'attività degli Archivi di Stato, che non costituiscono uffici dirigenziali**,** operanti nel territorio di competenza, anche rilevandone i fabbisogni allocativi. Esse provvedono altresì alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. In particolare, il Soprintendente archivistico e bibliografico:

a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attività di tutela dei beni archivistici e librari presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, definisce gli standard qualitativi per le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione svolte dagli Archivi di Stato operanti nel territorio di competenza, inclusi gli uffici di livello dirigenziale non generale, assicurando attraverso adeguate forme di coordinamento l'omogeneità di servizi erogati;

c) tutela gli archivi, anche correnti, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;

d) rivendica archivi e singoli documenti dello Stato;

e) dispone la custodia coattiva dei beni librari in istituti pubblici territorialmente competenti e dei beni archivistici negli Archivi di Stato competenti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;

f) procede, ai sensi dell'articolo 19 del Codice, a ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni di competenza, anche con riguardo agli archivi correnti e di deposito e ai singoli documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato che si trovano fuori dagli Archivi di Stato;

g) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del Direttore generale competente;
h) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della competente Direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;
i) svolge le istruttorie e propone al Direttore generale Archivi i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70, 95 e 98 del Codice;
j) fornisce supporto agli enti pubblici nella elaborazione dei manuali di gestione e conservazione dei documenti;
k) organizza e svolge attività di formazione anche avvalendosi delle Scuole di Specializzazione istituite presso gli Archivi di Stato; può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e privati, previa autorizzazione del Direttore generale Archivi;
l) promuove la costituzione di poli archivistici nel territorio di competenza, anche al fine di ottimizzare sul piano economico e funzionale le sedi archivistiche e le risorse assegnate;
m) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione generale centrale competente, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione;
n) svolge le funzioni di ufficio esportazione;
o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi pubblici sui beni culturali in consegna o presenti nel territorio di competenza, che non siano di competenza degli altri uffici periferici del Ministero, per l'affidamento di lavori e l'acquisto di beni e servizi nell'ambito delle procedure del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e nei limiti delle soglie del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti definiti dalla vigente normativa.

3. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici.
4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archivistico; il patrimonio bibliografico.

Art. 7
Archivi di Stato

1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. Concorrono alla vigilanza sugli archivi correnti e di deposito delle Amministrazioni periferiche dello Stato attraverso la partecipazione alle Commissioni di sorveglianza di cui all'articolo 41 del Codice.
2. Gli Archivi di Stato provvedono all'acquisto di beni e servizi ed effettuano lavori sui beni in consegna, senza limiti di importo, e svolgono le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31marzo 2013, n. 36.

3. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e privati, previa autorizzazione del Direttore generale Archivi.
4. Gli Archivi di Stato che non costituiscono uffici dirigenziali di livello non generale sono articolazioni delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.
5. Gli Archivi di Stato che costituiscono uffici dirigenziali di livello non generale sono articolazioni della Direzione generale Archivi.
6. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, gli Archivi di Stato possono chiedere alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per le attività di cui al comma 2.
7. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli Archivi di stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 8

Biblioteche pubbliche statali

1. Le Biblioteche pubbliche statali, uffici periferici della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Esse sono dotate di autonomia tecnico-scientifica e svolgono i propri compiti tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita.
2. Le Biblioteche pubbliche statali possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
3. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono all'acquisto di beni e servizi ed effettuano lavori sui beni in consegna, senza limiti di importo, e svolgono le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Biblioteche pubbliche statali possono chiedere alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per le attività di cui al comma 3.
5. Al fine di assicurare il buon andamento degli istituti e l'ottimizzazione delle risorse ad essi assegnate, il Direttore generale Biblioteche e istituti culturali può attribuire ai direttori delle biblioteche uffici di livello dirigenziale non generale la direzione e il coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento di una o più altre biblioteche di quelle presenti nel territorio della medesima regione.
6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale, possono essere istituite sezioni staccate, e possono essere riunite amministrativamente biblioteche della stessa città.

CAPO III
Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale

Art. 9
Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero sono individuati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. I Dipartimenti e le Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative attribuzioni nell'allegato 5 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e della tabella A del Regolamento, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro possono essere conferiti fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale.
4. In coerenza con l'articolo 2, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, su proposta dei direttori generali interessati, può disporre la condivisione o l'unificazione dello svolgimento delle funzioni logistiche e strumentali attribuite al servizio I di ciascuno ufficio dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni.

Art. 10
Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica del Ministero sono individuati negli allegati 2 e 3 al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.
2. Nella Regione Liguria il soprintendente archivistico e bibliografico svolge altresì le funzioni di direttore dell'Archivio di Stato di Genova, senza ulteriori emolumenti accessori. Conseguentemente, la Soprintendenza archivistica e bibliografica di tale regione assume la denominazione di «Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria - Archivio di Stato di Genova».
3. Al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e in coerenza con ragioni di carattere storico, artistico, architettonico o culturale, con uno o più decreti ministeriali può essere disposto l'accorpamento di istituti e luoghi della cultura, quali musei, archivi e biblioteche, operanti nel territorio del medesimo comune.

Art. 11
Istituti dotati di autonomia speciale e loro articolazioni

1. Gli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 24, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), del Regolamento, nonché gli uffici di livello dirigenziale non generale degli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 24, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), del medesimo Regolamento sono individuati nell'allegato 4 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti all'interno degli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 24, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), sono conferiti dai titolari dei medesimi istituti.

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Le risorse dirigenziali di livello non generale individuate dal presente titolo in numero di centonovantotto unità sono ricomprese nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A del Regolamento.
2. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, del Regolamento.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura», fatto salvo quanto previsto al comma 2.

TITOLO II
Istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale

Capo I
Disposizioni generali

Art. 13
Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli istituti centrali e degli altri istituti con finalità particolari dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, del Regolamento, indicati a seguire:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
   1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
   1) l'Archivio centrale dello Stato;
   2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
   3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
   4) il Centro per il libro e la lettura;
   5) l'Istituto centrale per gli archivi;
   6) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
   7) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
   8) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
   9) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale;
   10) l'Istituto centrale per il restauro;
   11) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;
   12) l'Istituto centrale per la grafica;
   13) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro;
   14) l'Istituto centrale per l'archeologia;
   15) l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale;

16) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo;
17) l'Opificio delle pietre dure;
18) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti.

Art. 14
Autonomia

1. Gli istituti di cui al presente titolo, uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tali istituti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. Ciascun istituto elabora il proprio statuto, che ne dichiara e definisce la missione, gli obiettivi, l'organizzazione. Lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto e approvato con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale vigilante. Lo statuto è redatto in forma scritta e pubblicato sul sito internet dell'istituto.
3. Ciascun istituto provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità, dall'utilizzo dei beni e degli spazi in consegna, dai proventi collegati allo svolgimento delle sue attività e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati; dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, dell'Unione europea, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. Ciascun istituto può altresì effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per corsi e seminari, per i congressi, i convegni, i corsi e le altre manifestazioni che esso organizza.
4. Al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualità dei servizi ciascun istituto coordina la propria attività con quella degli altri istituti dotati autonomia speciale.

Art. 15
Bilancio

1. Il bilancio è il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione dell'istituto. Esso è redatto secondo principi di pubblicità e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarità della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali.
2. Il bilancio è redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Il bilancio è redatto in forma scritta e pubblicato sul sito internet di ciascun istituto.

Art. 16
Organi

1. Sono organi degli Istituti dotati di autonomia speciale:

a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.

2. In particolare, spetta agli organi di cui al comma 1:
a) garantire lo svolgimento della missione dell'istituto;
b) verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'istituto;
c) verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna all'istituto.

3. La composizione degli organi collegiali di cui al comma 1 è determinata nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 17
Direttore

1. Il direttore è responsabile della gestione dell'istituto, sovrintende all'attività e al funzionamento e ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza del competente direttore generale.
2. Il direttore è nominato con le modalità stabilite dall'articolo 24, comma 6, del Regolamento, nonché dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali».
3. Il direttore si avvale di un segretario amministrativo, individuato tra i funzionari del Ministero con specifiche competenze e pregressa esperienza in area amministrativa e contabile. L'incarico di segretario amministrativo è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal direttore.
4. Il direttore dell'Opificio delle pietre dure assume il titolo di «soprintendente»; il direttore dell'Archivio centrale dello Stato di Roma assume il titolo di «sovrintendente».

Art. 18
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività dell'istituto dotato di autonomia speciale, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il consiglio:
a) adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del comitato scientifico e del collegio dei revisori dei conti;
b) approva la carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale dell'istituto, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
c) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
d) approva gli strumenti di verifica dei servizi eventualmente affidati in concessione;
e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da due membri designati dal Ministro, da un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e da un membro designato dalla Conferenza Stato-regioni scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, tra professori universitari o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'istituto.
3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del consiglio sono nominati con decreto del Ministro per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza

dell'organo. La partecipazione al consiglio di amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del consiglio. I componenti del consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.

Art. 19
Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere tecnico-scientifico nell'ambito di attività e nelle materie di competenza dell'istituto. In particolare, il comitato:
   a) formula proposte al direttore e al Consiglio di amministrazione;
   b) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell'istituto;
   c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività dell'istituto;
   d) valuta e approva i progetti editoriali dell'istituto;
   e) si esprime sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore dell'istituto.
2. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da tre membri designati dal Ministro, di cui uno di intesa con il Ministro dell'Università e della Ricerca, e un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici». I componenti del comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al comitato scientifico non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del comitato. I componenti del comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.

Art. 20
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. in particolare, il collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'istituto; si esprime altresì sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche statutarie.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti

eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.

Art. 21
Vigilanza

1. Gli istituti centrali e gli altri istituti con finalità particolari dotati di autonomia speciale di cui al presente titolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministero, che la esercita ai sensi del Regolamento. In particolare:

a) la Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale;
b) il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale esercita la vigilanza sull'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
c) il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, per i profili di rispettiva competenza, esercitano la vigilanza sulla Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;
d) la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita la vigilanza su:
   1) Istituto centrale per il restauro;
   2) Opificio delle pietre dure;
   3) Istituto centrale per l'archeologia;
   4) Istituto centrale per il patrimonio immateriale;
   5) Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
e) la Direzione generale Archivi esercita la vigilanza su:
   1) Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro;
   2) Archivio centrale dello Stato;
   3) Istituto centrale per gli archivi;
f) il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale;
g) la Direzione generale Musei esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la grafica;
h) la Direzione generale Cinema e audiovisivo esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi;
i) la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali esercita la vigilanza su:
   1) Biblioteca nazionale centrale di Roma;
   2) Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
   3) Centro per il libro e la lettura;
   4) Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.

Capo II
Soprintendenze speciali

Art. 22

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

1. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma esercita le funzioni di cui all'articolo 25 del Regolamento e, comunque, quelle spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio.

Art. 23
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma – Direzione amministrativa

1. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma è articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale, denominato «Direzione amministrativa», con la funzione di curare il coordinamento e la gestione dei processi di funzionamento e supporto degli organi statutari della Soprintendenza speciale, dei processi di programmazione, bilancio e contabilità, dei servizi generali e di funzionamento, dei procedimenti di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, della stazione appaltante per l'affidamento di servizi, forniture e lavori, di gestione del personale dell'amministrazione e di supporto esterno, di gestione della sicurezza del patrimonio culturale in fase emergenziale, dei servizi informativi e di comunicazione, nonché il coordinamento di tutti gli altri adempimenti amministrativo contabili per l'efficace gestione degli obiettivi e dei processi istituzionali della Soprintendenza. In particolare, il dirigente del servizio Direzione amministrativa:

a) assicura il supporto amministrativo e tecnico alle attività degli organi statutari della Soprintendenza speciale previsti dallo Statuto di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2021, n. 447. In particolare, cura la gestione dei processi per la convocazione e redazione dell'ordine del giorno, assicura la regolare gestione delle sedute, cura la tenuta della documentazione oggetto di esame e deliberazione, cura la redazione dei verbali delle sedute e la tenuta e conservazione delle delibere adottate, cura la gestione delle conseguenti attività di comunicazione istituzionale delle deliberazioni adottate dagli organi interni ed esterni per le connesse attività di vigilanza e consultive, secondo le previsioni statutarie e la gestione dei rapporti con detti organi;
b) cura l'elaborazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di convenzioni e protocolli di intesa per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra la Soprintendenza speciale ed enti ed istituzioni del territorio ovvero per il coordinamento di attività di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio;
c) cura il coordinamento e l'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di competenza della Soprintendenza, previsti dal Codice e dalle norme di settore;
d) assicura il coordinamento e l'efficace organizzazione delle aree funzionali della Soprintendenza speciale preposte al presidio del territorio e alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e delle aree funzionali preposte alle attività di supporto e servizio;
e) cura la programmazione delle attività deliberative della Commissione regionale per il patrimonio culturale e le relative attività di supporto e per l'efficace funzionamento della stessa. In particolare: coordina la segreteria tecnica della Commissione, assicurando la gestione dei processi per la convocazione e la redazione dell'ordine del giorno, la regolare gestione delle sedute, la tenuta della documentazione oggetto di esame e deliberazione, la redazione dei verbali delle sedute e la tenuta e conservazione delle delibere adottate; cura la redazione dei decreti e dei provvedimenti di tutela all'esito delle deliberazioni della Commissione e le conseguenti attività amministrative di notifica e pubblicità; istruisce la documentazione relativa alle proposte di interventi indicate dalle Soprintendenze del territorio regionale da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni degli uffici centrali del Ministero;

f) cura il coordinamento e la gestione amministrativo contabile dei processi di programmazione finanziaria e di gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo della Soprintendenza;
g) cura la programmazione finanziaria delle diverse linee progettuali e finanziarie condotte dalla Soprintendenza per l'attuazione di interventi conservativi e di restauro del patrimonio architettonico, storico-artistico, archeologico e demo etnoantropologico del territorio di competenza della Soprintendenza;
h) cura la gestione dei processi della Stazione Appaltante della Soprintendenza, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, per l'affidamento di servizi, forniture e lavori, assicurando il coordinamento delle fasi di programmazione, l'efficace gestione delle procedure di gara e dei contratti e dei servizi dell'ufficio tecnico, della fase esecutiva di conduzione e regolare esecuzione/collaudo dei lavori, del monitoraggio finanziario e realizzativo degli interventi e dei connessi adempimenti amministrativo contabili e di rendicontazione nonché la tenuta dei rapporti con altre istituzioni ed enti coinvolti;
i) cura la gestione dei processi amministrativo-contabili e di rendicontazione connessi con i finanziamenti a valere sul PNRR, assicurando il coordinamento dei rapporti con enti, istituzioni e società coinvolti, la gestione delle procedure di gara e dei rapporti con gli operatori economici e le società di gestione degli accordi quadro e dei contratti attuativi, le rendicontazioni agli organi ed istituzioni preposte;
j) cura il coordinamento dei processi di gestione contabile e tenuta delle relative scritture, dei rapporti con la Direzione generale bilancio e gli organi di controllo del MEF, dei processi di rendicontazione agli organi statutari e agli organi dell'amministrazione centrale ed esterni;
k) cura la gestione dei procedimenti afferenti al concorso del Ministero nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice;
l) assicura l'efficace gestione e funzionamento delle diverse sedi della Soprintendenza, presidiando i processi dei servizi di prevenzione e protezione per la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro e curando i rapporti con i servizi di supporto gestiti da società esterne (RSPP e medico competente);
m) cura il coordinamento dei diversi servizi della struttura organizzativa della Soprintendenza, assicurando la tempestiva ed efficace allocazione e distribuzione delle risorse professionali nelle diverse sedi ed uffici in relazione alle competenze funzionali ed ai carichi di lavoro;
n) cura la gestione amministrativa del personale interno, di supporto esterno e dei professionisti incaricati, del rapporto giuridico e dei processi pensionistici e la gestione delle relazioni sindacali;
o) cura la gestione degli affari legali e del contenzioso afferente ai provvedimenti di tutela, al personale, e agli appalti di servizi e lavori pubblici;
p) cura il coordinamento dei servizi informativi, di comunicazione, di gestione del sito web istituzionale, dell'URP;
q) coordina i servizi di gestione del flusso documentale/protocollo e dei servizi di archivio, catalogazione e documentazione;
r) cura la gestione dell'istruttoria delle procedure di federalismo culturale ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e la tenuta dei rapporti con enti e istituzioni coinvolti;
s) cura la gestione delle procedure emergenziali per la sicurezza del patrimonio culturale sulla base degli indirizzi ed indicazioni dell'Unità di crisi e coordinamento nazionale.

Art. 24
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

1. La Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (di seguito «SNSUB») è ufficio dirigenziale di livello non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con sede centrale a Taranto e in altre località eventualmente individuate con successivo provvedimento.
2. La SNSUB svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice, nonché delle funzioni attribuite al Ministero ai sensi della legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. In particolare:
   a) cura la realizzazione del Piano nazionale di studio, schedatura e georeferenziazione del patrimonio culturale subacqueo;
   b) elabora linee guida di riferimento per le procedure di tutela e conservazione del patrimonio culturale sommerso;
   c) svolge attività di aggiornamento professionale del personale del Ministero abilitato alle immersioni;
   d) assicura l'unificazione delle procedure previste dalla normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro e i relativi presidi per le attività subacquee condotte dai funzionari e dagli operatori tecnici subacquei del Ministero.
3. In deroga all'articolo 7, il comitato scientifico della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo è composto dal Soprintendente che lo presiede, da due membri designati dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici», un membro designato dal Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio.

Capo III
Istituti e scuole di restauro

Art. 25
Disposizioni comuni

1. L'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro svolgono attività di restauro, conservazione, formazione, ricerca e consulenza sul patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici e privati.
2. Presso gli istituti di cui al comma 1 operano le Scuole di alta formazione e studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
3. Gli istituti di cui al comma 1 possono istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 26
Istituto centrale per il restauro

1. L'Istituto centrale per il restauro (di seguito «ICR»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio. Presso l'Istituto è attiva la Scuola di alta formazione e studio a ciclo unico di 5 anni con sedi a Roma e a Matera, che rilascia un diploma abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali equiparato a laurea magistrale.

2. L'ICR svolge attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui beni del patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private. In particolare:

a) promuove ed espleta attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della conservazione e del restauro dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro, dei Capi dipartimento e dei Direttori generali del Ministero, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati;
b) promuove ed espleta su richiesta del Ministro, dei Capi dipartimento e dei Direttori generali, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati, attività di verifica tecnico-scientifica di piani, progetti e lavori di conservazione programmata, di restauro e di manutenzione dei beni culturali;
c) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro ai fini della loro compatibilità con le esigenze della salvaguardia dei beni culturali;
d) provvede, secondo le direttive del Direttore generale, all'accertamento della compatibilità di metodi, tecniche e materiali da usare nel restauro con le esigenze della tutela dei beni culturali;
e) provvede all'insegnamento del restauro dei beni culturali con corsi a carattere teorico e pratico attraverso la Scuola di alta formazione attiva presso il medesimo istituto;
f) promuove ed espleta attività di aggiornamento e alla formazione tecnica per il personale addetto ai servizi di restauro dei beni culturali dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta;
g) può attivare sezioni distaccate e centri di ricerca sul territorio nazionale afferenti ai compiti istituzionali anche attraverso apposite convenzioni con le Regioni, d'intesa con la Direzione generale e sentito il Capo dipartimento;
h) promuove ed espleta, con contestuale informazione al Direttore generale e d'intesa con i Direttori degli Uffici periferici competenti, lavori di restauro dei beni culturali, anche privati, per interventi di particolare complessità o rispondenti ad esigenze di ricerca o a finalità didattiche collegate alla Scuola di alta formazione;
i) promuove e organizza convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate ed i metodi di analisi e di intervento elaborati;
j) raccoglie, con cadenza annuale, ed elabora dati e documentazione relativi alle ricerche ed ai lavori di restauro dei beni culturali anche a fini didattici, statistici e di individuazione e formazione di metodologie e di normative tecniche;
k) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, consulenza e supporto tecnico-scientifici per le materie attribuite, a Paesi terzi;
l) può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi nel campo della ricerca, del restauro e della formazione; può chiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della scuola di alta formazione e studio, per congressi, convegni, corsi e le manifestazioni che essa organizza; può istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 27
Opificio delle pietre dure

1. L'Opificio delle pietre dure (di seguito «OPD»), con sede a Firenze, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio. Presso l'Istituto è attiva la Scuola di alta formazione e studio a ciclo unico di 5 anni con sede a Firenze, che rilascia un diploma abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali equiparato a laurea magistrale.

L'OPD svolge attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui beni del patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private. In particolare:

a) promuove ed espleta attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della conservazione e del restauro dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro, dei Capi dipartimento e dei Direttori generali del Ministero, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati;
b) provvede all'insegnamento del restauro dei beni culturali con corsi a carattere teorico e pratico attraverso la Scuola di alta formazione attiva presso il medesimo istituto;
c) promuove ed espleta attività di aggiornamento e alla formazione tecnica per il personale addetto ai servizi di restauro dei beni culturali dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta;
d) promuove ed espleta, con contestuale informazione al Direttore generale e d'intesa con i Direttori degli Uffici periferici competenti, lavori di restauro dei beni culturali, anche privati, per interventi di particolare complessità o rispondenti ad esigenze di ricerca o a finalità didattiche collegate alla Scuola di alta formazione;
e) promuove e organizza convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate ed i metodi di analisi e di intervento elaborati;
f) raccoglie, con cadenza annuale, ed elabora dati e documentazione relativi alle ricerche ed ai lavori di restauro dei beni culturali anche a fini didattici, statistici e di individuazione e formazione di metodologie e di normative tecniche;
g) collabora con Istituti, italiani e stranieri, interessati all'attività di ricerca, restauro e conservazione, anche in coordinamento con l'Istituto centrale per il restauro.
h) può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi nel campo della ricerca, del restauro e della formazione; può chiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della scuola di alta formazione e studio, per congressi, convegni, corsi e le manifestazioni che essa organizza; può istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 28
Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro

1. L'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (di seguito «ICPAL»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Archivi.
2. L'ICPAL svolge attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui beni archivistici e librari qualunque sia il supporto su cui sono o verranno posti in essere, appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private. In particolare, sulla base degli indirizzi e dei criteri formulati dalla Direzione generale Archivi:

a) promuove e svolge attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni archivistici e librari;
b) promuove e svolge attività di conservazione preventiva, restauro e manutenzione dei beni archivistici e librari;
c) individua le metodologie e le tecniche atte ad assicurare la conservazione a lungo termine dei beni archivistici e librari a prescindere dai supporti, incluse le immagini fotografiche e in movimento;
d) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro e accerta la compatibilità di metodi, tecniche e materiali da utilizzare conformi alle esigenze della tutela e della salvaguardia dei beni archivistici e librari;

e) offre supporto e consulenza negli ambiti di competenza alle soprintendenze archivistiche e bibliografiche e agli Archivi di Stato;
f) provvede all'insegnamento del restauro dei beni archivistici e librari con corsi a carattere teorico-pratico attraverso la Scuola di alta formazione e studio;
g) promuove e svolge attività di formazione e aggiornamento nell'ambito del restauro e della conservazione dei beni archivistici e librari su supporto tradizionale e digitale, destinata al personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, degli Enti pubblici e dei soggetti privati che ne facciano richiesta;
h) può attivare sezioni distaccate e centri di ricerca, in Italia e all'estero;
i) promuove ed esegue interventi di restauro di beni archivistici e librari di particolare complessità o rispondenti ad esigenze di ricerca o a finalità didattiche collegate alla Scuola di alta formazione e studio;
j) promuove e organizza convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;
k) raccoglie ed elabora dati e documentazione relativi alle ricerche e agli interventi di conservazione e restauro dei beni archivistici e librari anche a fini didattici, statistici e di individuazione e definizione di metodologie e di normative tecniche;
l) svolge funzioni di servizio di tesoreria per gli Uffici centrali e periferici della Direzione generale Archivi.
m) può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi nel campo della ricerca, del restauro e della formazione; può chiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della scuola di alta formazione e studio, per congressi, convegni, corsi e le manifestazioni che essa organizza; può istituire borse di studio e di ricerca.

Capo IV
Altri istituti dotati di autonomia speciale

Art. 29
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale

1. L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (di seguito «Digital Library»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione. Cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal fine, elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura l'attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia.
2. Il direttore della Digital Library, in particolare:
a) cura il coordinamento in materia di programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, nonché dei censimenti di collezioni digitali e dei servizi per l'accesso on-line, quali siti internet, portali e delle banche dati;
b) verifica lo stato dei progetti di digitalizzazione attuati dagli uffici del Ministero e monitora la consistenza delle risorse digitali disponibili;
c) coordina appositi tavoli tecnici con rappresentanti degli istituti e degli uffici centrali e periferici del Ministero, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale;

d) fornisce supporto agli uffici del Ministero e redige accordi tipo per la realizzazione di progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

Art. 30
Istituto centrale per l'archeologia

1. L' Istituto centrale per l'archeologia (di seguito «ICA»), con sede a Roma, è ufficio dirigenziale di livello non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.
2. L'ICA svolge compiti e funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia. In particolare:

a) adotta iniziative utili per la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore archeologico;
b) effettua, presso le Soprintendenze e i Parchi archeologici, nonché, eventualmente, presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o detentori di documentazione in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, la ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti;
c) provvede alla ricognizione e pubblicazione on-line degli archivi di dati archeologici anche in formato di open data, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, anche in vista di un sistema unico nazionale di messa in rete dei risultati dell'archeologia preventiva, definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione;
d) cura la standardizzazione della documentazione finalizzata all'archeologia sia predittiva che preventiva;
e) promuove l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale, nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;
f) elabora banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale;
g) promuove il ruolo dell'archeologia italiana al livello internazionale, organizzando in Italia e all'estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;
h) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, consulenza e supporto tecnico-scientifici per le materie attribuite, a Paesi terzi;
i) assicura il raccordo con gli altri uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e con la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo;
j) può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi nel campo della ricerca, del restauro e della formazione; può chiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della scuola di alta formazione e studio, per congressi, convegni, corsi e le manifestazioni che essa organizza, e può istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 31
Istituto centrale per il patrimonio immateriale

1. L' Istituto centrale per il patrimonio immateriale (di seguito «ICPI»), con sede a Roma, è ufficio dirigenziale di livello non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

2. L' ICPI opera per la salvaguardia e la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei beni culturali demoetnoantropologici, materiali e immateriali, e delle espressioni delle diversità culturali presenti sul territorio. Nello specifico:

a) promuove attività di documentazione, formazione, studio e divulgazione, collaborando con enti locali, ambasciate, enti pubblici e privati, atenei universitari, centri di ricerca nazionali e internazionali nelle materie di competenza;
b) supporta il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio nel coordinamento delle attività di tutela del patrimonio demoetnoantropologico e del patrimonio culturale immateriale svolte dalle strutture periferiche del Ministero;
c) compie attività di studio, ricerca, esposizione e divulgazione della conoscenza dei beni costituenti il patrimonio immateriale ed etnoantropologico nazionale, organizzando convegni e mostre e mediante attività editoriale;
d) svolge consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, ad altri organi dello Stato, a enti e istituti culturali e a enti pubblici in generale, in relazione al riconoscimento dei beni materiali e immateriali costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano;
e) cura i rapporti con le comunità patrimoniali, gli organismi di ricerca italiani e internazionali, nonché con gli enti pubblici e privati, nazionali e internazionali specializzati nella materia e interessati alla tutela e valorizzazione dei beni immateriali;
f) sulla base degli standard dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, elabora programmi di catalogazione, dandone informazione alle comunità patrimoniali e agli enti locali interessati;
g) promuove, produce e realizza documentazioni fotografiche, filmiche e registrazioni audiovisive riguardanti il patrimonio immateriale finalizzate alla catalogazione, documentazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio immateriale ed etnoantropologico;
h) esegue attività di formazione e aggiornamento, elaborando prodotti didattici nei settori di competenza;
i) può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi nel campo della ricerca, del restauro e della formazione; può chiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della scuola di alta formazione e studio, per congressi, convegni, corsi e le manifestazioni che essa organizza; può istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 32
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

1. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (di seguito «ICCD»), con sede a Roma, è ufficio dirigenziale di livello non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.
2. L'ICCD svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, documentazione e digitalizzazione dei beni culturali. In particolare:

a) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione e della documentazione dei beni archeologici, architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali, sulla base degli indirizzi della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

b) implementa e coordina l'elaborazione di normative nazionali e diffonde norme e standard internazionali, garantendo l'uniformità del Catalogo nazionale dei beni culturali e la produzione di strumenti terminologici di controllo;
c) coordina, promuove e gestisce il Catalogo generale dei beni culturali SIGECweb e i servizi connessi;
d) gestisce i procedimenti di conformità al Catalogo nazionale dei beni culturali degli applicativi di gestione degli istituti del Ministero e degli enti territoriali;
e) promuove l'interoperabilità e il collegamento delle banche dati esistenti all'interno ed all'esterno del Ministero, secondo le direttive della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
f) provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio già del Gabinetto fotografico nazionale e dell'Aerofototeca nazionale, fornendo i relativi servizi di accesso e di informazione;
g) studia, acquisisce, conserva e valorizza archivi, fondi, collezioni e attrezzature di fotografia storica e di fotografia aerea;
h) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, incrementandone la conoscenza mediante attività editoriale specifica;
i) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a enti e istituti culturali;
j) può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi nel campo della ricerca, del restauro e della formazione; può chiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della scuola di alta formazione e studio, per congressi, convegni, corsi e le manifestazioni che essa organizza; può istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 33
Archivio centrale dello Stato

1. L'Archivio centrale dello Stato (di seguito «ACS»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Archivi.
2. L'ACS conserva, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 del Codice, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano: Ministeri con o senza portafoglio, organi giudiziari e consultivi, compresi quelli di rilievo costituzionale, nonché gli originali di leggi e decreti della Repubblica; conserva inoltre archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito per disposizioni di legge o a qualunque altro titolo; garantisce la consultabilità della documentazione conservata ai sensi del Titolo II («Fruizione e valorizzazione»), Capo III («Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza»), articoli 122 - 127, del Codice e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; concorre alla vigilanza sugli archivi correnti e di deposito delle Amministrazioni centrali dello Stato attraverso la partecipazione alle Commissioni di sorveglianza di cui all'articolo 41 del Codice, anche supportando, d'intesa con le singole Amministrazioni, la definizione di schemi di piani di classificazione e conservazione, nonché di manuali di gestione e conservazione.
3. Costituisce il polo di conservazione degli archivi storici digitali degli organi centrali dello Stato e degli Enti pubblici nazionali soppressi. Assicura la più ampia fruibilità della documentazione archivistica conservata, anche in modalità digitale e da remoto.
4. Sulla base degli indirizzi e dei criteri formulati dalla Direzione generale Archivi, l'ACS svolge inoltre attività di:

a) formazione e aggiornamento attraverso corsi e tirocini formativi, anche con riferimento all'archivistica contemporanea e digitale;
b) ricerca, in sede nazionale e internazionale, sulle tematiche dell'archivistica contemporanea e digitale;
c) promozione e organizzazione di mostre, eventi, convegni e dibattiti scientifici sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali;

5. Il Sovrintendente all'ACS rappresenta il Ministero nella commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.

6. Può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi nel campo della ricerca, del restauro e della formazione; può chiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della scuola di alta formazione e studio, per congressi, convegni, corsi e le manifestazioni che essa organizza; può istituire borse di studio e di ricerca; svolge funzioni di servizio di tesoreria per gli Uffici centrali e periferici della Direzione generale Archivi.

Art. 34
Istituto centrale per gli Archivi

1. L'istituto centrale per gli Archivi (di seguito «ICAR»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Archivi.

2. Svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico e di formazione e divulgazione in materia di descrizione e digitalizzazione di beni archivistici. In particolare, sulla base degli indirizzi e dei criteri formulati dalla Direzione generale Archivi, l'ICAR:

a) promuove e partecipa a iniziative in materia di ordinamento, inventariazione, descrizione e digitalizzazione degli archivi storici, anche in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
b) promuove e coordina, in accordo con la Direzione generale Archivi, l'elaborazione di norme nazionali e favorisce la divulgazione degli standard internazionali in ambito archivistico, garantendo l'uniformità delle descrizioni nei sistemi archivistici;
c) si adopera per promuovere l'interoperabilità e il collegamento fra sistemi informativi archivistici all'interno e all'esterno del Ministero, secondo le direttive della Direzione generale Archivi e degli altri Organi centrali a ciò deputati;
d) orienta la propria attività in modo tale da assicurare la più ampia fruibilità della documentazione archivistica conservata dagli Archivi pubblici, anche da remoto;
e) cura la gestione dei sistemi informativi archivistici nazionali secondo le direttive della Direzione generale Archivi;
f) cura la pubblicazione online delle risorse digitali di settore attraverso Archivio Digitale e portali tematici dedicati;
g) svolge attività di formazione e aggiornamento, elaborando prodotti didattici nei settori di competenza;
h) partecipa a progetti nazionali e internazionali nelle materie di competenza;
i) organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali;
j) offre supporto tecnico nelle materie di competenza ad ogni ufficio centrale o periferico ministeriale;
k) svolge la propria attività, a seguito di convenzioni specifiche, anche a favore di enti pubblici e privati italiani e stranieri;

l) può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi nel campo della ricerca, del restauro e della formazione; può chiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della scuola di alta formazione e studio, per congressi, convegni, corsi e le manifestazioni che essa organizza; può istituire borse di studio e di ricerca.
m) svolge funzioni di servizio di tesoreria per gli Uffici centrali e periferici della Direzione generale Archivi.

Art. 35

Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale

1. L'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale.
2. L'Istituto svolge attività di programmazione in materia di valorizzazione economica e promozione del patrimonio culturale. In particolare, sulla base delle linee guida e criteri formulati dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'Istituto:

a) definisce schemi e modelli giuridici, criteri economici e linee guida operative per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, anche in raccordo con le realtà territoriali;
b) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli digitali diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;
c) predispone iniziative per favorire l'incremento della redditività e della capacità di auto-mantenimento finanziario degli istituti e dei luoghi della cultura statali;
d) svolge attività volte a monitorare la qualità dei prodotti culturali, rivolgendo attenzione anche alla creazione di prodotti di merchandising e di altro materiale comunicativo e promozionale;
e) cura l'elaborazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione economica del Sistema museale nazionale a livello nazionale e internazionale;
f) cura progetti di mostre, eventi, incontri in ambito nazionale e internazionale, finalizzati alla valorizzazione culturale ed economica degli istituti del Ministero;
g) cura la partecipazione degli istituti afferenti al Sistema museale nazionale a bandi in ambito internazionale ed eventi culturali, in stretta collaborazione con la Direzione generale Affari europei e internazionali;
h) supporta gli istituti del Sistema museale nazionale alla partecipazione con modalità pubblico-private ad associazioni, fondazioni, consorzi o società per l'ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale;
i) promuove convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo sviluppo culturale ed economico dei luoghi della cultura, ivi compresi quelli normalmente chiusi;
j) promuove accordi di valorizzazione ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con enti del Terzo Settore per lo sviluppo culturale ed economico dei luoghi della cultura, ivi compresi quelli normalmente chiusi;
k) coordina le attività relative alla partecipazione del Ministero a mostre, eventi e manifestazioni di promozione della cultura italiana anche all'estero;
l) supporta gli istituti afferenti al Sistema museale nazionale nel coordinamento delle attività volte a favorire partnership, anche mediante l'utilizzo di strumenti di incentivazione fiscale, per lo studio e l'implementazione di metodologie e soluzioni innovative, anche con strumenti digitali, finalizzate alla valorizzazione economica e alla promozione del patrimonio culturale;

m) coordina le politiche economiche dei prestiti dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro;
n) cura i diritti patrimoniali immateriali;
o) elabora annualmente un rapporto sulle iniziative di valorizzazione economica e promozione del patrimonio culturale;
p) svolge l'istruttoria relativa agli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonché al reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Art. 36
Istituto centrale per la grafica

1. L'Istituto centrale per la grafica, con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Musei.
2. L'Istituto centrale per la grafica è un istituto museale, condivide le funzioni comuni agli istituti di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale e svolge attività di conservazione, tutela e promozione del patrimonio in consegna. In particolare:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché lo studio, la valorizzazione, la comunicazione e la promozione delle collezioni e delle raccolte di competenza;
b) assicura la piena collaborazione con il capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, gli altri capi Dipartimento, il direttore generale Musei, i direttori degli altri istituti dotati di autonomia speciale, i direttori regionali Musei nazionali e i soprintendenti;
c) progetta e organizza mostre ed eventi per la promozione e la valorizzazione della grafica e delle collezioni e raccolte che ha in consegna;
d) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni e delle raccolte di competenza per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c); autorizza i prestiti all'estero sentita la Direzione generale Musei, che acquisisce l'approvazione da parte del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del Regolamento;
e) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica, promuovendo iniziative di divulgazione, educazione, formazione, ivi comprese le attività di tirocinio, anche in collaborazione con Università e altri istituti di ricerca, con i quali può sottoscrivere convenzioni;
f) individua le metodologie e le tecniche atte ad assicurare la conservazione a lungo termine dei beni in consegna;
g) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro e accerta la compatibilità di metodi, tecniche e materiali da utilizzare conformi alle esigenze della tutela e della salvaguardia per le opere grafiche e per le matrici;
h) svolge, anche a titolo oneroso, attività di consulenza e di restauro sui beni grafici nei confronti di soggetti pubblici o privati, nazionali o stranieri, ed esegue o dirige restauri su collezioni di matrici presenti sul territorio italiano;
i) realizza stampe da matrici storiche delle collezioni dell'Istituto per finalità espositive, di documentazione;
j) realizza stampe da repliche galvaniche dei rami storici per finalità di divulgazione e vendita;
k) offre supporto e consulenza nella produzione di opere calcografiche inedite sulla base di specifici progetti culturali;

l) è destinatario del deposito legale come previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

Art. 37

Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

1. L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (di seguito «ICBSA»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

2. L'ICBSA svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, documentazione e digitalizzazione, restauro e conservazione dei documenti sonori e audiovisivi. L'ICBSA è destinatario del deposito legale come previsto dalla legge 15 aprile 2004, n.106, e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. In particolare, l'ICSBA:

a) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione e della conservazione della documentazione audiovisiva, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
b) partecipa alle attività per la produzione degli standard (catalogazione, conservazione, digitalizzazione ecc.) e ne promuove la diffusione;
c) pubblica e cura la diffusione dell'Archivio nazionale dei beni audiovisivi e promuove la diffusione della conoscenza del patrimonio audiovisivo nazionale;
d) raccoglie, elabora, diffonde la documentazione relativa al patrimonio audiovisivo nazionale ai fini di una sua migliore conoscenza, tutela e fruizione attraverso pubblicazioni e studi;
e) raccoglie, conserva e rende fruibile la memoria delle tradizioni popolari nonché della società, della cultura e della lingua italiana anche attraverso l'acquisizione di registrazioni audiovisive;
f) provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio già della Discoteca di Stato e fornisce i relativi servizi di accesso e di informazione;
g) collabora con la RAI - Radiotelevisione italiana e con gli enti radiotelevisivi ai fini di un reciproco scambio di informazioni e di competenze in merito ai rispettivi patrimoni di registrazioni sonore e video, al fine di garantire una più efficace conservazione e gestione dei documenti ed una loro migliore conoscenza;
h) svolge l'attività di formazione e aggiornamento delle competenze, elaborando prodotti didattici tradizionali e a distanza;
i) partecipa a progetti internazionali nei settori di competenza;
j) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, incrementandone la conoscenza mediante attività editoriale;
k) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a enti e istituti culturali;
l) può svolgere, a seguito di convenzioni specifiche, la propria attività anche a favore di enti pubblici italiani e stranieri.

Art. 38

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

1. La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (di seguito «BNCR») è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.

2. La BNCR è preposta alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della Nazione e svolge le seguenti funzioni istituzionali:

a) raccoglie, ai fini di documentazione, tutela e valorizzazione della produzione editoriale italiana, i documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, realizzati su qualunque supporto, comprese le reti informatiche, e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale in base a quanto disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;
b) accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche attraverso gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonché tramite scambio dei documenti o deposito dei medesimi;
c) acquisisce e documenta la produzione straniera in lingua italiana, la produzione estera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale;
d) documenta la cultura delle minoranze etniche e linguistiche presenti in Italia, attraverso gli acquisti dei documenti o accordi di deposito con editori e istituzioni bibliotecarie o culturali;
e) acquisisce le pubblicazioni che documentano le linee più rappresentative delle culture straniere;
f) cataloga e rende disponibile al pubblico il suo patrimonio bibliografico;
g) coopera al potenziamento del sistema bibliotecario italiano ed allo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
h) conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, mediante politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione;
i) garantisce la disponibilità e la circolazione dei documenti a livello nazionale ed internazionale, in regime di reciprocità con altre istituzioni, attraverso il prestito o la riproduzione dei documenti stessi;
j) promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura mediante pubblicazioni, mostre, convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale;
k) assicura la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
l) sviluppa la cooperazione internazionale mediante la partecipazione ad organismi, progetti e convegni;
m) promuove ed organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attività di formazione nell'ambito delle discipline biblioteconomiche e delle funzioni istituzionali;
n) presta attività di consulenza scientifica ad organismi pubblici e privati tramite le professionalità e le tecnologie di cui dispone;
o) coopera con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze nelle procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali.

3. La BNCR può istituire borse di studio e di ricerca.

4. La BNCR svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

5. La BNCR può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività delle biblioteche pubbliche statali e della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.

6. La struttura organizzativa della BNCR è definita mediante statuto approvato con decreto ministeriale.

Art. 39
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

1. La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (di seguito «BNCF») è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.
2. La BNCF è preposta alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della Nazione e svolge le seguenti funzioni istituzionali:
   a) raccoglie, ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale italiana, i documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico, realizzati su qualunque supporto, comprese le reti informatiche, e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale in base a quanto disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;
   b) accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche attraverso gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonché tramite scambio dei documenti o deposito dei medesimi;
   c) acquisisce e documenta, in continuità con le sue raccolte, la produzione straniera in lingua italiana, la produzione estera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale;
   d) realizza i servizi bibliografici nazionali mediante la produzione, il coordinamento e la diffusione della Bibliografia nazionali italiana nelle sue diverse serie, in conformità agli standard ed ai programmi internazionali;
   e) conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, attuando politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione;
   f) effettua ricerche e studi e attua le procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali;
   g) cataloga e promuove la conoscenza e la fruizione del suo patrimonio bibliografico;
   h) promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura mediante pubblicazioni, rassegne, mostre e convegni nazionali e internazionali;
   i) assicura la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
   j) produce gli strumenti nazionali relativi alla catalogazione semantica e svolge attività di ricerca e sperimentazione delle tecniche finalizzate al miglioramento dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
   k) coopera al potenziamento del sistema bibliotecario italiano ed in particolare allo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e con la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
   l) sviluppa la cooperazione internazionale, anche mediante la partecipazione ad organismi, progetti e convegni;
   m) promuove ed organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attività di formazione nell'ambito delle discipline biblioteconomiche;
   n) presta attività di consulenza scientifica a organismi pubblici e privati tramite le professionalità e le tecnologie di cui dispone.
3. La BNCF può istituire borse di studio e di ricerca.
4. La BNCF svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
5. La BNCF può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività delle biblioteche pubbliche statali e della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.

Art. 40
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane

1. L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (di seguito «ICCU»), con sede a Roma, è ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.
2. L'ICCU svolge funzioni di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, formazione e divulgazione in materia di censimento, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentario.
In particolare, l'ICCU:

a) promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione dei beni bibliografici, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
b) promuove e coordina l'elaborazione di normative nazionali e diffonde norme e standard internazionali, garantendo l'uniformità del catalogo e la produzione di strumenti bibliografici di controllo;
c) coordina, promuove e gestisce il catalogo e la rete del Servizio Bibliotecario Nazionale, e i servizi di prestito interbibliotecario e fornitura documenti;
d) coordina, promuove e gestisce le basi dati nazionali relative al censimento dei manoscritti e alla loro bibliografia, al censimento e alla bibliografia del libro antico, e all'Anagrafe delle biblioteche italiane;
e) gestisce i procedimenti di conformità al Servizio Bibliotecario Nazionale degli applicativi di gestione delle biblioteche;
f) cura la pubblicazione online delle risorse digitali di settore, collegandole con il catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale;
g) svolge l'attività di formazione a aggiornamento delle competenze, elaborando prodotti didattici tradizionali e a distanza;
h) partecipa a progetti internazionali in materia di diffusione dell'informazione e di digitalizzazione;
i) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, incrementandone la conoscenza mediante attività editoriale;
j) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero e a enti e istituti culturali;
k) può svolgere, a seguito di convenzioni specifiche, la propria attività anche a favore di enti pubblici italiani e stranieri.

3. L'ICCU svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 41
Disposizioni transitorie e finali

1. L'organizzazione e il funzionamento del Centro per il libro e la lettura e dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 restano disciplinati,

rispettivamente, dal decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, e dal decreto ministeriale 3 novembre 2020, citati in premessa.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 3 febbraio 2022, recante «Organizzazione e funzionamento degli istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 5 settembre 2024

IL MINISTRO
Firmato digitalmente da
GENNARO SANGIULIANO
CN = SANGIULIANO GENNARO
O = Ministero della cultura
C = IT

Allegato 1
Uffici dirigenziali di livello non generale del ministero della cultura - amministrazione centrale

Dipartimento per l'amministrazione generale
Uffici dirigenziali n. 2
a) Direzione generale Risorse umane e organizzazione
Uffici dirigenziali n. 5
b) Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio
Uffici dirigenziali n. 6
c) Direzione generale Affari europei e internazionali
Uffici dirigenziali n. 2
d) Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione
Uffici dirigenziali n. 2
e) Unità di missione per il PNRR
Uffici dirigenziali n. 1

Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale
Uffici dirigenziali n. 3
a) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Uffici dirigenziali n. 5
b) Direzione generale Archivi
Uffici dirigenziali n. 3

Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale
Uffici dirigenziali n. 2
a) Direzione generale Musei
Uffici dirigenziali n. 3

Dipartimento per le attività culturali
Uffici dirigenziali n. 2
a) Direzione generale Spettacolo
Uffici dirigenziali n. 3
b) Direzione generale Cinema e audiovisivo
Uffici dirigenziali n. 4
c) Direzione generale Creatività contemporanea
Uffici dirigenziali n. 3
d) Direzione generale Biblioteche e istituti culturali
Uffici dirigenziali n. 2

Totale n. 48

Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 3

Totale complessivo n. 51

Allegato 2

Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministro della cultura - amministrazione periferica

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

1. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con sede a Torino
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede ad Alessandria
3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Novara
4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, con sede a Milano
5. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese con sede a Como
6. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Monza-Brianza e Pavia con sede a Monza
7. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con sede a Brescia
8. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi, con sede a Mantova
9. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia con sede a Venezia
10. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, con sede a Padova
11. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona
12. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste
13. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Liguria con sede a Genova
14. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna con sede a Bologna
15. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna
16. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con sede a Modena
17. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma
18. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, con sede a Firenze
19. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province dì Siena, Grosseto e Arezzo, con sede a Siena
20. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province Lucca, Massa Carrara e Pistoia con sede a Lucca

21. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa
22. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria con sede a Perugia
23. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino con sede a Ancona
24. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con sede ad Ascoli Piceno
25. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti con sede a Roma
26. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale con sede a Roma
27. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina con sede a Latina
28. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo con sede a L'Aquila
29. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara con sede a Chieti
30. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Molise con sede a Campobasso
31. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con sede a Napoli
32. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli con sede a Napoli
33. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta
34. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con sede a Salerno
35. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con sede a Bari
36. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per province di Foggia e Barletta -Andria-Trani, con sede a Foggia e ulteriore sede a Trani
37. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto con sede a Lecce e ulteriore sede a Taranto
38. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata, con sede a Potenza
39. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone con sede a Crotone
40. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza con sede a Cosenza
41. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con sede a Reggio Calabria
42. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna, con sede a Cagliari
43. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con sede a Sassari

Direzione generale Archivi

Soprintendenze archivistiche

1. Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia
2. Soprintendenza archivistica della Sardegna
3. Soprintendenza archivistica della Sicilia

Soprintendenze archivistiche e bibliografiche
1. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e Valle d'Aosta
2. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia
3. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e Trentino Alto Adige
4. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria – Archivio di Stato di Genova
5. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia- Romagna
6. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana
7. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria
8. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Marche
9. Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio
10. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e Molise
11. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania
12. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia
13. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata
14. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria

Archivi di Stato
1. Archivio di Stato di Bologna
2. Archivio di Stato di Firenze
3. Archivio di Stato di Milano
4. Archivio di Stato di Napoli
5. Archivio di Stato di Palermo
6. Archivio di Stato di Roma
7. Archivio di Stato di Torino
8. Archivio di Stato di Venezia

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI

Direzione generale Biblioteche e istituti culturali
Biblioteche
1. Biblioteca nazionale Universitaria di Genova
2. Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele II" di Napoli
3. Biblioteca nazionale Universitaria di Torino
4. Biblioteca nazionale Marciana di Venezia

Totale complessivo n. 72

Allegato 3

Elenco delle soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio a cui sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2

1. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con sede a Torino
2. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, con sede a Milano
3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia con sede a Venezia
4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste
5. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Liguria con sede a Genova
6. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna con sede a Bologna
7. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, con sede a Firenze
8. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria con sede a Perugia
9. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino con sede a Ancona
10. Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma
11. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo con sede a L'Aquila
12. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Molise con sede a Campobasso
13. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con sede a Napoli
14. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con sede a Bari
15. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata, con sede a Potenza
16. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con sede a Reggio Calabria
17. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna, con sede a Cagliari

Allegato 4

Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministro della cultura - istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale e uffici di livello dirigenziale non generale degli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Istituti dotati di autonomia speciale
Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Istituto centrale per l'archeologia
2. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
3. Istituto centrale per il patrimonio immateriale
4. Istituto centrale per il restauro
5. Opificio delle pietre dure
6. Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma
Uffici dirigenziali di livello non generale
1. Direzione amministrativa

Direzione generale Archivi
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Archivio centrale dello Stato;
2. Istituto centrale per gli archivi;
3. Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Istituti dotati di autonomia speciale
1. Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale

Direzione generale Musei

Istituti dotati di autonomia speciale
1. Istituto centrale per la grafica

Musei, aree e parchi archeologici
1. Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte
2. Musei nazionali di Genova – Direzione regionale Musei nazionali Liguria
3. Palazzo Ducale di Mantova
4. Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna
5. Museo storico e Parco del Castello di Miramare – Direzione regionale Musei nazionali Friuli Venezia Giulia
6. Complesso monumentale della Pilotta
7. Gallerie Estensi
8. Musei nazionali di Ferrara
9. Musei nazionali di Ravenna
10. Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna
11. Museo archeologico nazionale di Firenze
12. Ville e residenze monumentali fiorentine
13. Musei nazionali di Siena
14. Musei nazionali di Pisa
15. Musei nazionali di Lucca
16. Parchi archeologici della Maremma
17. Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria
18. Palazzo Ducale di Urbino - Direzione regionale Musei nazionali Marche
19. Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma
20. Gallerie nazionali d'arte antica
21. Museo nazionale etrusco di Villa Giulia
22. Museo delle Civiltà
23. Parco archeologico dell'Appia antica
24. Parco archeologico di Ostia antica
25. Villa Adriana e Villa d'Este
26. Musei e parchi archeologici di Praeneste e Gabii
27. Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia
28. Ville monumentali della Tuscia
29. Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila
30. Musei archeologici nazionali di Chieti – Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo
31. Parco archeologico di Sepino e Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei nazionali Molise
32. Palazzo Reale di Napoli
33. Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini di Napoli
34. Musei nazionali del Vomero
35. Musei e parchi archeologici di Capri
36. Parco archeologico di Ercolano
37. Parco archeologico dei Campi Flegrei
38. Parchi archeologici di Paestum e Velia
39. Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia
40. Museo archeologico nazionale di Taranto
41. Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata

42. Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa
43. Parchi archeologici di Crotone e Sibari
44. Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria
45. Musei nazionali di Cagliari

Direzioni regionali Musei nazionali
1. Direzione regionale Musei nazionali Calabria
2. Direzione regionale Musei nazionali Campania
3. Direzione regionale Musei nazionali Lazio
4. Direzione regionale Musei nazionali Lombardia
5. Direzione regionale Musei nazionali Sardegna
6. Direzione regionale Musei nazionali Toscana
7. Direzione regionale Musei nazionali Veneto

Gallerie degli Uffizi
Uffici dirigenziali di livello non generale
1. Direzione amministrativa

Parco archeologico del Colosseo
Uffici dirigenziali di livello non generale
1. Direzione amministrativa

Parco archeologico di Pompei
Uffici dirigenziali di livello non generale
1. Direzione amministrativa

Pinacoteca di Brera
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Museo nazionale dell'Arte digitale

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI

Direzione generale Cinema e audiovisivo
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

Direzione generale Biblioteche e istituti culturali
Istituti dotati di autonomia speciale
1. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
2. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
3. Centro per il libro e la lettura
4. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.

Totale complessivo n. 75

Allegato 5
Unità dirigenziali non generali, e relative attribuzioni, dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali di livello generale dell'amministrazione centrale del Ministero

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Servizio I – Coordinamento tecnico e amministrativo

1. Supporto al Capo Dipartimento nelle attività di coordinamento, anche tecnico, incluso il monitoraggio sull'espletamento delle funzioni attribuite alle direzioni generali, anche per assicurare la stretta integrazione tra le attività degli uffici; analisi comparate e analisi statistiche nelle materie di competenza del Dipartimento.
2. Attività di monitoraggio, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, dello stato di attuazione della normativa vigente nelle materie di competenza del Dipartimento; monitoraggio delle attività internazionali e delle procedure di infrazione di competenza del Dipartimento.
3. Coordinamento dei contributi delle direzioni generali per la formulazione di proposte normative agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi comprese quelle relative al recepimento della normativa dell'Unione Europea, e per l'esame delle leggi regionali ai fini della valutazione della legittimità costituzionale.
4. Gestione degli archivi e dei flussi documentali, inclusa la tenuta del protocollo informatico, per quanto di competenza degli uffici del Capo Dipartimento, sulla base delle linee comuni indicate dalla Direzione generale digitalizzazione e comunicazione; attività di gestione del personale della segreteria del Capo Dipartimento.
5. Coordinamento dell'attuazione, da parte delle direzioni generali del Dipartimento, degli adempimenti di competenza in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; cura degli obblighi di trasparenza degli Uffici del Capo Dipartimento.
6. Supporto al Capo Dipartimento per la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali.
7. Coordina gli altri Dipartimenti nello svolgimento dell'istruttoria propedeutica alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Promozione di studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; promozione, nelle materie di competenza, della partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.
9. Esercita, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli atti istitutivi di ciascun ente e d'intesa con i Capi Dipartimento competenti per materia, le funzioni di vigilanza contabile e finanziaria sugli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del Regolamento, consistenti nell'esame dei bilanci adottati da ciascun istituto o ente, dalla fase previsionale a quella conclusiva dell'esercizio di bilancio.
10. Esercita, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli atti istitutivi di ciascun ente e d'intesa con i Capi Dipartimento competenti per materia, le funzioni di vigilanza contabile e finanziaria sugli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b), nn. 15 e 18 del Regolamento, consistenti nell'esame dei bilanci adottati da ciascun istituto o ente, dalla fase previsionale a quella conclusiva dell'esercizio di bilancio.

11. Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza del Dipartimento.
12. Ogni altra attività di supporto all'Ufficio legislativo nel settore di competenza del Dipartimento.
13. Svolge funzione di raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza del Dipartimento in materia di valutazione della performance.

Servizio II – Servizio ispettivo

1. Attuazione del programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro.
2. Verifiche tecniche e di regolarità amministrativa anche ai fini dell'attuazione della prevenzione della corruzione.
3. Supporto al Capo del dipartimento nell'attività di conoscenza e accertamento in ordine al controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati e della verifica di coerenza con i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Servizio I – Affari generali e contratti

1. Gestione degli affari generali e dei servizi comuni della sede centrale, quali la portineria, il sistema di rilevazione delle presenze e del controllo accessi, i servizi informatici, gli spazi, le sale, la Biblioteca e le strutture tecniche comuni, l'ufficio tecnico, la logistica, il magazzino, l'Ufficiale rogante, il Servizio di protezione e prevenzione, l'Ufficio del consegnatario.
2. Organizzazione e gestione dei servizi di rapporto con il pubblico (centralino, l'ufficio corrispondenza, Urp - ufficio relazioni con il pubblico).
3. Programmazione di bilancio, organizzazione e gestione delle risorse strumentali assegnate agli uffici della sede centrale del Ministero.
4. Supporto alla Direzione generale sulla pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio.
5. Procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza della Direzione Generale, ivi comprese le procedure di acquisto di beni e servizi di Information Technology (IT).
6. Servizio di rilascio dei kit di firma digitale.
7. Gestione e relative procedure di concessione delle aree demaniali della sede centrale del Ministero, con aggiornamento dei dati relativi all'edificio nei portali dell'Agenzia del Demanio.
8. Cura dell'adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione;
9. Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione.
10. Rilascio delle tessere ministeriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.
11. Contenzioso per le materie di competenza del Servizio.
12. Rapporti con la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato per gli atti di competenza del Servizio.

Servizio II – Reclutamento e stato giuridico del personale

1. Procedure di reclutamento e inquadramento del personale.
2. Assegnazioni, mobilità interna ed esterna del personale.
3. Ordinamento professionale del personale.

4. Programmazione del fabbisogno di personale.
5. Tenuta informatizzata dello stato matricolare del personale.
6. Procedure di interpello finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali.
7. Predisposizione e aggiornamento del ruolo del personale del Ministero.
8. Cessazioni, pensioni e riscatti.
9. Riconoscimento del servizio ai fini contributivi e pensionistici.
10. Trattamento previdenziale del personale.
11. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età per il personale dell'Amministrazione centrale.
12. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di servizio e per dimissioni volontarie per il personale del Ministero.
13. Liquidazione e riliquidazione del trattamento di quiescenza, dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto.
14. Costituzione di posizioni assicurative.
15. Supporto nella redazione della Sezione del PIAO dedicata ai fabbisogni del personale.

Servizio III – Contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari

1. Gestione assenze, part-time, collocamento in aspettativa, incarichi extraistituzionali.
2. Anagrafe delle prestazioni.
3. Rilevazione incarichi e consulenze a terzi.
4. Cause di servizio, Equo indennizzo, Indennità *una tantum*.
5. Contenzioso del lavoro, difesa innanzi al giudice ordinario e alla Corte dei conti.
6. Procedimenti disciplinari.
7. Istruttoria del procedimento e irrogazione delle sanzioni ai sensi e nei limiti degli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Spese di lite, risarcimenti e trattamento accessorio per il personale del Dipartimento e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
9. Recupero crediti.
10. Fermi amministrativi.

Servizio IV – Relazioni sindacali, benessere organizzativo e formazione del personale

1. Relazioni sindacali, attività di contrattazione integrativa e rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
2. Welfare aziendale anche attraverso la stipula di convenzioni gratuite a favore del personale.
3. Promozione delle politiche per il benessere del personale, realizzazione di indagini di clima e benessere.
4. Politiche del personale in materia di lavoro agile.
5. Attuazione delle politiche contro le discriminazioni sul lavoro e per la parità di genere.
6. Elaborazione del bilancio di genere del Ministero.
7. Rilevazione dei fabbisogni formativi, formazione e aggiornamento professionale del personale del Ministero.
8. Promozione di iniziative e programmi formativi di ogni ordine e grado in materia di patrimonio culturale.
9. Promozione di iniziative formative, inclusi tirocini, di livello universitario e post-universitario.
10. Rapporti con il Ministero dell'istruzione e merito e con il Ministero dell'Università e Ricerca, con le università e con enti e organismi di formazione italiani o esteri per attività formative, nonché per il riconoscimento dei relativi titoli, laddove si applichi.

11. Definizione del piano di formazione, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero.
12. Supporto nella predisposizione del Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile, da attuare anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero.
13. Supporto nella redazione della Sezione del PIAO per l'analisi di genere e nella redazione per Piano di uguaglianza di genere.
14. Attività di raccordo con il CUG, nonché collaborazione con l'organismo nell'espletamento del suo ruolo.

Servizio V – Trattamento economico, prevenzione della corruzione, sistema di misurazione e valutazione

1. Trattamento economico del personale (liquidazione delle competenze fisse e accessorie).
2. Gestione del fondo risorse decentrato dell'amministrazione e dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti.
3. Gestione del servizio sostitutivo della mensa aziendale (buoni pasto).
4. Liquidazione delle spese di missione del personale del Dipartimento.
5. Attività concernenti il funzionamento dell'ufficio cassa.
6. Conto annuale.
7. Attività connesse all'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali.
8. Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la redazione ed attuazione della sezione dedicata ai rischi corruttivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e per il coordinamento delle attività e monitoraggio sull'attuazione delle misure inerenti il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero.
9. Verifiche tecniche e di regolarità amministrativa anche ai fini dell'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
10. Supporto al Direttore generale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sulla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

DIREZIONE GENERALE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

Servizio I - Affari generali

1. Affari generali.
2. Organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla Direzione generale.
3. Contenzioso.
4. Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.
5. Servizi informatici, attività di supporto sistemistico e di consulenza tecnica al personale.
6. Predisposizione relazioni tecnico-finanziarie su provvedimenti normativi.
7. Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione.
8. Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale.

9. Funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Servizio II - Vigilanza e Art-bonus

1. Vigilanze su istituti autonomi e enti partecipati e vigilati dal Ministero.
2. Controllo analogo sulle società *in house* del Ministero ed esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società partecipate dal Ministero, sentiti gli altri Dipartimenti.
3. Riparto quota 5 per mille.
4. Coordinamento delle proposte da parte delle strutture centrali e periferiche del Ministero relative all'utilizzo delle risorse 8 per mille e connesse attività amministrative.
5. Definizione delle specifiche tecniche e delle modalità operative in relazione agli adempimenti legati alle erogazioni liberali, nonché individuazione degli strumenti per il flusso delle risorse.
6. Istruttoria per il riequilibrio finanziario degli istituti dotati di autonomia speciale e reintegro degli stanziamenti di bilancio del Ministero.

Servizio III – Bilancio e Programmazione

1. Predisposizione, gestione finanziaria delle risorse e monitoraggio finanziario delle programmazioni annuali e pluriennali degli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale
2. Rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero.
3. Gestione unitaria del bilancio, in attuazione delle direttive del Ministro.
4. Predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, su proposta dei direttori generali centrali.
5. Redazione delle proposte per il disegno di legge di bilancio, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo.
6. Assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e atti connessi; predisposizione atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
7. Riassegnazione dei versamenti in conto entrata al Bilancio dello Stato nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.
8. Rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Corte dei conti nell'ambito delle materie di competenza della Direzione Generale.
9. Risorse aggiuntive nazionali e rapporti con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.
10. Monitoraggio finanziario dei Centri di responsabilità amministrativa.
11. Rimodulazioni e riprogrammazione degli interventi relativi ai programmi approvati.
12. Programmazione, monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie relative al Piano strategico dei «Grandi Progetti Beni Culturali» di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.».

Servizio IV – Analisi e valutazione della spesa, monitoraggio e statistica

1. Individuazione delle strategie perseguibili per migliorare le capacità di governo della spesa pubblica.
2. Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla spesa del Ministero e gestione degli stessi attraverso la banca dati unitaria istituita presso la Ragioneria generale dello Stato (BDAP).

3. Attività di studio, definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa ed elaborazione dei relativi piani annuali e triennali, in raccordo con la Ragioneria generale dello Stato.
4. Monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
5. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
6. Monitoraggio e controllo dell'attuazione dei programmi europei di competenza del Dipartimento.
7. Definizione, in raccordo con la Ragioneria Generale dello Stato, degli accordi di cui all'articolo 22 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati e degli effetti anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati.
8. Ufficio statistica.

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

1. Programmazione delle risorse cofinanziate dall'Unione Europea e relativa gestione finanziaria, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorità di gestione dei programmi comunitari.
2. Programmazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione e relativa gestione finanziaria, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa in materia, le funzioni proprie della autorità di gestione.
3. Esercizio delle funzioni di coordinamento e di partecipazione nell'attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, nonché per le attività di realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessità e rilievo strategico.
4. Programmazione e attuazione degli interventi rientranti nel «Piano nazionale per gli investimenti complementari», di competenza del Ministero, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021 n. 101.
5. Funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6. Cura dei rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l'affidamento dei contratti di appalto.
7. Supporto e consulenza agli Uffici del Ministero in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
8. Istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
9. Attuazione dei programmi finanziati con le risorse finanziarie relative al Piano strategico dei «Grandi Progetti Beni Culturali» di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.»

Servizio VI – Contabilità economica e controllo di gestione

1. Monitoraggio ed analisi dei risultati conseguiti in relazione all'efficienza, all'efficacia e all'economicità dell'azione amministrativa, anche attraverso la misurazione dei tempi, delle risorse impiegate e mediante tempestivi interventi di correzione.
2. Censimento delle attività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alle risorse, nonché a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale.
3. Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni ed alle attività di competenza della Direzione, tra cui gli adempimenti strumentali allo svolgimento del controllo strategico.
4. Contabilità economica.

5. Supporto al Capo Dipartimento nella predisposizione delle Note integrative al Disegno di Legge di Bilancio, alla Legge di Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato.
6. Pianificazione, controllo e analisi dei costi del Dipartimento.
7. Supporto e coordinamento dei Dipartimenti del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e analisi dei dati inseriti.
8. Supporto e coordinamento dei Dipartimenti del Ministero negli adempimenti relativi al controllo di gestione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
9. Supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo di contabilità economica.

DIREZIONE GENERALE AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

Servizio I – Affari europei e internazionali

1. Cura degli aspetti istruttori, protocollari e dei seguiti di visite di delegazioni istituzionali internazionali.
2. Svolgimento dei compiti di Autorità centrale previsti dall' articolo 4 della direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.
3. Coordinamento delle attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la partecipazione a bandi europei.
4. Cura della procedura per il conferimento del titolo di Capitale europea della cultura.
5. Presso il Servizio opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all' articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Servizio II - Unesco

1. Rapporti con l'UNESCO.
2. Coordinamento e monitoraggio dell'attività per l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale.
3. Presso il Servizio opera la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77.

DIREZIONE GENERALE DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Servizio I – Innovazione tecnologica, digitalizzazione e comunicazione

1. Coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato dei sistemi applicativi e gestionali del Ministero.
2. Promozione dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi e dei relativi strumenti a supporto della struttura ministeriale.
3. Coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti informatiche, dei dati, dei servizi web e implementazione dell’uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale e blockchain, in linea con il quadro normativo nazionale e comunitario.
4. Definizione degli indirizzi in tema di sistema informativo unificato e relativa attuazione delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all’accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero (open

data), nonché della loro accessibilità, gestione dei dati nel portale IPA e gestione delle relazioni con AgID.
5. Sviluppo e gestione tecnica di progetti applicativi e di altri portali del Ministero e in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le altre Direzioni generali.
6. Funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione per gli aspetti informatici, in raccordo con le altre Direzioni generali del Ministero.
7. Analisi dei processi di gestione delle procedure amministrative e revisione in chiave digitale e informatica delle stesse in collaborazione con gli altri Dipartimenti comprese le attività relative ai sistemi digitali di monitoraggio interni al Ministero.
8. Coordinamento, pianificazione, sviluppo, gestione e acquisizione dei sistemi di telecomunicazione e fonia.
9. Individuazione del fabbisogno di beni e servizi Information Technology (IT) e supporto tecnico alla Direzione generale risorse umane e organizzazione nella gestione delle relative procedure di acquisto.
10. Gestione e organizzazione del servizio di assistenza tecnica informatica.
11. Partecipazione alle attività degli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, ITU).
12. Gestione ed implementazione del sito internet e intranet del Ministero, monitoraggio e coordinamento informativo dei siti internet e dei portali connessi alle attività del Ministero.
13. Redazione del piano di comunicazione annuale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
14. Adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, d'intesa con la Direzione generale risorse umane e organizzazione.
15. Gestione dell'organizzazione di convegni ed altri eventi al di fuori del compendio ministeriale.

Servizio II – Sicurezza informatica e dei flussi documentali

1. Vigilanza sulla continuità e sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, delle infrastrutture, dei sistemi di servizio e della rete Intranet del Ministero.
2. Predisposizione dei necessari strumenti a presidio della sicurezza informatica ed elaborazione del Piano triennale per l'informatica, in raccordo con il Servizio I e in collaborazione con la Direzione generale risorse umane e organizzazione per i profili di sicurezza fisica degli apparati e delle infrastrutture digitali.
3. Adozione, per gli aspetti di competenza del Ministero della Strategia Cloud Italia, della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.
4. Vigilanza, per gli ambiti di competenza, circa l'attuazione delle linee guida internazionali sulla sicurezza dell'Intelligenza Artificiale.
5. Coordinamento e gestione del servizio di protocollo informatico del Ministero, nonché supervisione sulla tenuta degli archivi e sulle attività di gestione dei flussi documentali e dei connessi processi di dematerializzazione.
6. Gestione degli archivi e informatizzazione dei flussi documentali inclusa la tenuta del protocollo informatico per quanto di competenza della Direzione e cura delle attività di studio ed analisi statistiche.
7. Predisposizione dei necessari strumenti a presidio della sicurezza informatica e di monitoraggio e coordinamento degli incidenti di sicurezza e degli eventi di crisi e gestione delle relative istruttorie.
8. Predisposizione dei provvedimenti e degli adempimenti a valenza generale di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e del sistema di gestione delle informazioni

in conformità alla Norma ISO/IEC 27701 ed attuazione del modello organizzativo privacy del Ministero.
9. Organizzazione e gestione dell'Ufficio del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) e coordinamento delle attività della Struttura di Supporto al RPD al fine di coadiuvare il Responsabile Protezione Dati nell'adempimento della funzione attribuita.
10. Attività per l'attuazione e lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale, in coordinamento con l'Ufficio di Gabinetto e in raccordo con le Autorità competenti in materia di cybersicurezza.

UNITA' DI MISSIONE PER IL PNRR

Servizio I – Attuazione dei progetti del PNRR

1. Supporto al Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale e all'Unità di missione per l'attuazione del PNRR nelle attività di coordinamento delle iniziative e delle attività connesse al PNRR, per la parte di competenza del Ministero.
2. Supporto al Capo Dipartimento e all'Unità di Missione nel coordinamento delle attività di monitoraggio dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero.
3. Svolge le funzioni di coordinamento della gestione e di presidio sull'attuazione degli investimenti e interventi PNRR di competenza del Ministero e per il raggiungimento dei relativi *milestone* e *target*.
4. Garantisce l'idonea e continua alimentazione del sistema informativo del PNRR (ReGiS), di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, anche mediante l'elaborazione di linee guida e indirizzi specifici sul monitoraggio per i Soggetti attuatori.
5. Verifica la completezza e presidia la qualità dei dati caricati sul sistema informativo dai Soggetti attuatori, nonché assicura il monitoraggio dell'avanzamento delle procedure avviate e dei progressi registrati dagli investimenti e dalle riforme pertinenti e degli indicatori di *target* e degli indicatori comuni ad essi associati.
6. Provvede a trasmettere all'Ispettorato Generale per il PNRR presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*) attraverso le funzionalità del sistema informativo.

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Servizio I – Coordinamento amministrativo

1. Supporto al Capo Dipartimento nelle attività di coordinamento amministrativo delle funzioni attribuite alle direzioni generali, anche per assicurare la stretta integrazione tra le attività degli uffici.
2. Attività di monitoraggio, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, dello stato di attuazione della normativa vigente nelle materie di competenza del Dipartimento; monitoraggio delle attività internazionali e delle procedure di infrazione di competenza del Dipartimento.
3. Coordinamento dei contributi delle direzioni generali per la formulazione di proposte normative agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi comprese quelle relative al recepimento della normativa dell'Unione Europea, e per l'esame delle leggi regionali ai fini della valutazione della legittimità costituzionale.

4. Gestione degli archivi e dei flussi documentali, inclusa la tenuta del protocollo informatico, per quanto di competenza degli uffici del Capo Dipartimento, sulla base delle linee comuni indicate dalla Direzione generale digitalizzazione e comunicazione.
5. Gestione della programmazione, del bilancio e del personale del Dipartimento.
6. Gestione del contenzioso per le materie di competenza del Dipartimento.
7. Coordinamento dell'attuazione, da parte delle direzioni generali del Dipartimento, degli adempimenti di competenza in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; cura degli obblighi di trasparenza degli Uffici del Capo Dipartimento.
8. Supporto al Capo Dipartimento per la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali.
9. Collaborazione con il Dipartimento per l'amministrazione generale (DiAG) per la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
10. Nomina degli ispettori onorari, di cui alla legge 27 luglio 1907, n. 386, come successivamente modificata agli articoli 47-53 con Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e tenuta degli elenchi relativi.
11. Esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale per i profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'ufficio dotato di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b), n. 18, del Regolamento, e ne approva i bilanci dalla fase previsionale a quella conclusiva dell'esercizio di bilancio, su parere conforme del Dipartimento per l'amministrazione generale.
12. Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza del Dipartimento.
13. Ogni altra attività di supporto all'Ufficio legislativo nel settore di competenza del Dipartimento.
14. Svolge funzione di raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza del Dipartimento in materia di valutazione della performance.

Servizio II – Coordinamento tecnico per la tutela del patrimonio culturale, emergenze e ricostruzioni

1. Supporto al Capo Dipartimento nelle attività di coordinamento tecnico delle funzioni attribuite alle direzioni generali, anche per assicurare la stretta integrazione tra le attività degli uffici, garantendo criteri uniformi sull'intero territorio nazionale.
2. Attività di monitoraggio sull'espletamento delle funzioni tecniche attribuite alle direzioni generali e agli istituti, con particolare riguardo all'attuazione dei programmi e degli interventi per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
3. Analisi comparate, analisi statistiche e monitoraggio nelle materie di competenza del Dipartimento.
4. Collaborazione con le amministrazioni competenti e, in particolare, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale per le azioni di contrasto alla illecita sottrazione e trasferimento di beni culturali e, in generale, ai reati contro il patrimonio culturale e il paesaggio.
5. Promozione di studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza del Dipartimento, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; promozione, nelle materie di competenza del Dipartimento, della partecipazione del Ministro, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.

6. Coordinamento delle attività emergenziali per la messa in sicurezza del patrimonio cultura mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile e le altre amministrazioni interessate.
7. Coordinamento degli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8. Collaborazione con le altre amministrazioni competenti e, in particolare, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, e d'intesa con le Istituzioni internazionali, nella programmazione e attuazione di interventi di salvaguardia del patrimonio culturale mondiali e in caso di eventi calamitosi naturali ed antropici.

Servizio III – Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura

1. Elaborazione di direttive e linee guida in materia di prevenzione dai rischi da calamità naturali e cambiamenti climatici e dai rischi antropici per il patrimonio culturale.
2. Supporto al Capo dipartimento per: la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio, dai rischi di calamità naturali e cambiamenti climatici e dai rischi antropici, negli istituti e nei luoghi della cultura statali.
3. Supporto al Capo dipartimento per la predisposizione, d'intesa con le Direzioni generali competenti, degli indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale.
4. Coordinamento della gestione integrata dei servizi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle sedi del Ministero.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio I - Organizzazione e funzionamento

1. Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale.
2. Gestione della sede del San Michele sulla base di un programma generale condiviso con gli uffici dirigenziali di livello generale presenti: funzionamento dei servizi comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, biblioteca, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, servizi informatici, sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza del Servizio.
4. Supporto al Direttore generale per l'elaborazione del parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici.
5. Predisposizione degli elementi necessari alla elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale.
6. Rapporti con la Corte dei conti e raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale.
7. Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti e gli istituti centrali vigilati;
8. Supporto al funzionamento del comitato tecnico-scientifico per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio e degli organi collegiali di pertinenza della Direzione generale.
9. Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.
10. Coordinamento e predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle istituzioni ed agli organismi di controllo.

11. Svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la realizzazione di lavori e acquisizione di beni e servizi per la gestione della sede del San Michele e per l'attuazione delle attività di competenza della Direzione generale.
12. Tenuta e aggiornamento degli elenchi previsti dall'articolo 29 e 182 del Codice per la qualifica di restauratore e degli elenchi di cui all'articolo 9-*bis* del Codice per i profili di competenza della Direzione generale, nonché degli elenchi degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e al relativo Allegato I.8.

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico

1. Coordinamento delle attività di tutela del patrimonio archeologico, ai sensi dell'articolo 3 del Codice, svolte dalle strutture periferiche del Ministero.
2. Elaborazione di direttive e circolari esplicative nel settore di competenza del Servizio.
3. Elaborazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche nel settore di competenza.
4. Supporto e consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero per le materie di competenza.
5. Adempimenti connessi all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione di beni di interesse archeologico; pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico; concessioni per l'esecuzione di ricerche archeologiche ai sensi dell'articolo 89 del Codice; depositi di beni di interesse archeologico presso enti territoriali a fini espositivi; premi per ritrovamenti ai sensi dell'articolo 92 del Codice; autorizzazioni per analisi, indagini e interventi di conservazione su beni di interesse archeologico da eseguirsi all'estero; verifica preventiva dell'interesse archeologico; sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; gestione del contenzioso e dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47 e 128 del Codice.
6. Supporto al Direttore generale nelle funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola archeologica italiana in Atene.

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico

1. Coordinamento delle attività di tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, ai sensi dell'articolo 3 del Codice, svolte dalle strutture periferiche del Ministero.
2. Elaborazione di direttive, circolari esplicative e linee guida nel settore di competenza del Servizio.
3. Elaborazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche nel settore di competenza.
4. Supporto e consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero per le materie di competenza.
5. Adempimenti connessi all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione di beni di interesse storico, artistico e architettonico; pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse storico, artistico e architettonico; sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; gestione del contenzioso e dei ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47 e 128 del Codice.
6. Gestione ed evoluzione del Sistema informativo Beni Tutelati.

Servizio IV - Circolazione

1. Coordinamento delle attività relative alla circolazione nazionale e internazionale dei beni del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 3 del Codice, svolte dalle strutture periferiche del Ministero.
2. Elaborazione di direttive, circolari esplicative e linee guida nel settore di competenza del Servizio.
3. Elaborazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche nel settore di competenza.
4. Supporto e consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero per le materie di competenza.

5. Adempimenti connessi all'adozione dei provvedimenti in materia di: circolazione in ambito nazionale e internazionale, incluse le azioni di restituzione dei beni di interesse archeologico, storico, artistico e demoetnoantropologico illecitamente esportati; autorizzazione di prestiti per mostre o esposizioni di beni di interesse archeologico, storico e artistico in Italia e all'estero o di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico, ferme restando le competenze della Direzione generale Musei e dei direttori degli istituti dotati di autonomia speciale; gestione del contenzioso e ricorsi amministrativi previsti all'articolo 69 del Codice.
6. Gestione ed evoluzione del Sistema informativo Uffici Esportazione.

Servizio V - Tutela del paesaggio

1. Coordinamento delle attività di tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 3 del Codice, svolte dalle strutture periferiche del Ministero.
2. Elaborazione di direttive, circolari esplicative e linee guida nelle materie di competenza del Servizio.
3. Elaborazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche nel settore di competenza.
4. Supporto e consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero per le materie di competenza.
5. Adempimenti connessi all'adozione dei provvedimenti in materia di: dichiarazioni di notevole interesse pubblico per beni paesaggistici che insistono su un territorio appartenente a più regioni, ivi inclusa la partecipazione alle commissioni di cui all'articolo 137 del Codice; procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale, ivi inclusa la partecipazione a conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale di dimensione sovraregionale; sottoscrizione delle intese e degli accordi di cui all'articolo 135, comma 1, all'articolo 143, comma 2, e all'articolo 156, comma 3, del Codice; procedure per la redazione e l'adozione dei piani paesaggistici, di cui all'articolo 143 del Codice; gestione del contenzioso e dei ricorsi straordinari previsti all'articolo 146 del Codice.
6. Attività connesse all'applicazione della Convenzione europea del paesaggio e supporto al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, previsto dall'articolo 133 del Codice.
7. Gestione ed evoluzione del SITAP – Sistema informativo territoriale ambientale e paesaggistico.
8. Predisposizione di indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di tutela programmata del paesaggio integrata con la tutela dell'ambiente.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio I - Organizzazione e funzionamento

1. Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e gestione del personale.
2. Gestione degli uffici centrali della Direzione generale, sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; funzionamento dei servizi comuni (portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, biblioteca, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, servizi informatici, sicurezza sui luoghi di lavoro).
3. Predisposizione degli elementi necessari ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale.
4. Rapporti con la Corte dei conti e predisposizione delle relazioni alle istituzioni ed agli organismi di controllo, anche sulla base degli elementi acquisiti dagli uffici centrali e periferici.

5. Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione.
6. Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti e gli istituti centrali vigilati.
7. Supporto al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi e degli altri organi collegiali di pertinenza della Direzione generale;
8. Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.
9. Svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Servizio II – Tutela e digitalizzazione del patrimonio archivistico

1. Supporto al Direttore generale nell'indirizzo e coordinamento delle soprintendenze archivistiche e bibliografiche.
2. Vigilanza sugli archivi pubblici e sugli archivi privati dichiarati di interesse culturale.
3. Elaborazione di metodologie archivistiche relative all'attività di riordinamento e inventariazione, anche in materia informatica.
4. Predisposizione di linee guida e direttive per la formazione, la digitalizzazione e la gestione degli archivi correnti.
5. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e delle piattaforme di pubblicazione del patrimonio archivistico digitalizzato sul territorio nazionale.
6. Adempimenti in materia di:
   a. riproduzione e restauro dei beni archivistici; autorizzazione per gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice, da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;
   b. prestito di beni archivistici relativi a mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'articolo 48 del Codice;
   c. uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice;
   d. dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici; pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
   e. acquisizioni di beni archivistici ai sensi del Codice;
   f. donazioni e lasciti testamentari; comodati e depositi volontari, nonché depositi coattivi di archivi non statali;
   g. circolazione di beni archivistici in ambito internazionale; ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
   h. recupero all'estero del patrimonio culturale di interesse archivistico illecitamente esportato; controllo sulle case d'asta e sul mercato mobiliare con riferimento al patrimonio archivistico, anche ai fini dei provvedimenti di tutela da adottare.
7. Elaborazione di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione.
8. Rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordinamento delle relazioni con le amministrazioni archivistiche estere.
9. Individuazione, d'intesa con i competenti organi del Ministero dell'interno, dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e definizione delle modalità di consultazione dei medesimi.

Servizio III – Gestione e valorizzazione degli archivi

1. Rilevazione del fabbisogno di spazi degli archivi e delle soprintendenze archivistiche e bibliografiche.
2. Razionalizzazione, funzionale ed economica, degli immobili e degli spazi adibiti a sedi archivistiche.
3. Ottimizzazione, funzionale ed economica, della fruizione degli archivi.
4. Controllo e sicurezza delle sedi degli Archivi di Stato, in attuazione delle direttive e delle linee guida del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale in materia.
5. Progettazione dei poli archivistici.
6. Cura dei rapporti con l'Agenzia del Demanio.
7. Elaborazione di strumenti di valorizzazione culturale ed economica degli immobili e del patrimonio archivistico.
8. Elaborazione di criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, anche ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice.
9. Erogazione di contributi per interventi sugli archivi vigilati.
10. Vigilanza e coordinamento delle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, della Scuola di Alta Formazione e Studio dell'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e del Corso di alta formazione in archivistica contemporanea dell'Archivio centrale dello Stato;
12. Selezione e pubblicazione di studi, ricerche, riviste e volumi, anche su proposta degli Uffici periferici della Direzione generale Archivi.

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Servizio I – Coordinamento amministrativo

1. Supporto al Capo Dipartimento negli Affari generali e in particolare:
   a. organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Capo Dipartimento;
   b. gestione del contenzioso;
   c. adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività del Dipartimento;
   d. servizi informatici, attività di supporto sistemistico e di consulenza tecnica al personale;
   e. predisposizione delle relazioni tecnico-finanziarie su provvedimenti normativi;
   f. predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza del Dipartimento;
   g. funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Supporto al Capo Dipartimento nelle attività di coordinamento amministrativo delle funzioni attribuite alle direzioni generali, anche per assicurare la stretta integrazione tra le attività degli uffici e in particolare:
   a. nell'esercizio delle funzioni di coordinamento sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), e nell'approvazione dei relativi bilanci e conti consuntivi;
   b. nell'esercizio della vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali.

3. Attività di monitoraggio, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, dello stato di attuazione della normativa vigente nelle materie di competenza del Dipartimento; monitoraggio delle attività internazionali e delle procedure di infrazione di competenza del Dipartimento.
4. Coordinamento dei contributi delle direzioni generali per la formulazione di proposte normative agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi comprese quelle relative al recepimento della normativa dell'Unione Europea, e per l'esame delle leggi regionali ai fini della valutazione della legittimità costituzionale.
5. Gestione degli archivi e dei flussi documentali, inclusa la tenuta del protocollo informatico, per quanto di competenza degli uffici del Capo Dipartimento, sulla base delle linee comuni indicate dalla Direzione generale digitalizzazione e comunicazione; attività di gestione del personale della segreteria del Capo Dipartimento.
6. Coordinamento dell'attuazione, da parte delle direzioni generali del Dipartimento, degli adempimenti di competenza in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; cura degli obblighi di trasparenza degli Uffici del Capo Dipartimento.
7. Supporto al Capo Dipartimento per la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali.
8. Collaborazione con il Dipartimento per l'amministrazione generale (DiAG) per la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale per i profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'ufficio dotato di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b), n. 15, del Regolamento, e ne approva i bilanci dalla fase previsionale a quella conclusiva dell'esercizio di bilancio, su parere conforme del Dipartimento per l'amministrazione generale.
10. Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza del Dipartimento.
11. Ogni altra attività di supporto all'Ufficio legislativo nel settore di competenza del Dipartimento.
12. Svolge funzione di raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza del Dipartimento in materia di valutazione della performance.

Servizio II – Coordinamento tecnico e monitoraggio

1. Supporta il Capo Dipartimento nelle attività di coordinamento tecnico delle funzioni attribuite alle direzioni generali, anche per assicurare la stretta integrazione tra le attività degli uffici.
2. Cura le attività di monitoraggio sull'espletamento delle funzioni tecniche attribuite alle direzioni generali e agli istituti, con particolare riguardo all'attuazione dei programmi e degli interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale.
3. Elabora analisi comparate e analisi statistiche nelle materie di competenza del Dipartimento per l'elaborazione di Linee Guida in tema di valorizzazione del patrimonio culturale con particolare riferimento alla partecipazione con modalità pubblico-private ad associazioni, fondazioni, consorzi o società per l'ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale. A tal fine:
   a. raccoglie e conserva gli Accordi di Valorizzazione e i Piani Strategici di Sviluppo Culturale di cui all'articolo 112 del Codice;
   b. raccoglie e conserva i regolamenti e gli atti di concessione attuativi degli articoli 106, 107 e 117 del Codice;
   c. censisce i casi di partenariato pubblico-privato in uso per la gestione del patrimonio culturale;

d. censisce le opportunità di finanziamento e i progetti beneficiari di finanziamento partecipati dagli istituti del Ministero;
e. monitora l'attività dei soggetti giuridici costituiti o partecipati dal Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del Codice.

4. Fornisce pareri sui criteri di analisi e sulle misure volte ad ottimizzare le condizioni d'uso del patrimonio culturale e la qualità dei servizi al pubblico nei luoghi di cultura.
5. Fornisce supporto per la valutazione comparativa di cui all'articolo 115, comma 4, del Codice.
6. Promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Servizio I – Affari generali, amministrazione e personale

1. Cura gli affari generali, giuridici e legali, contenzioso, programmazione del bilancio, personale e relazioni sindacali.
2. Provvede al funzionamento dei servizi comuni a tutta la Direzione, quali CED, ufficio del consegnatario, sistema di rilevazione delle presenze, sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione uffici.
3. Cura i servizi informatici, attività di supporto sistemistico e di consulenza tecnica al personale.
4. Elabora le direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale.
5. Predispone gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale.
6. Cura i rapporti con la Corte dei conti, l'Ufficio Centrale del Bilancio e con l'Avvocatura dello Stato, anche sulla base degli elementi acquisiti dagli uffici centrali e periferici.
7. Svolge funzione di raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza della Direzione generale in materia di valutazione della performance.
8. Vigila e verifica gli aspetti di trasparenza e anticorruzione dei servizi e degli istituti afferenti alla Direzione generale.
9. Cura gli adempimenti e il monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale e degli Istituti della cultura, con particolare riguardo ai bilanci degli istituti autonomi.
10. Garantisce il supporto al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura.
11. Esprime il parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento sugli istituti afferenti alla Direzione generale.
12. Supporta il direttore generale Musei sulle attività di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sull'Istituto centrale per la grafica, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. Supporto al direttore generale Musei, inoltre, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, nelle attività di coordinamento sui musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), anche ai fini dell'approvazione dei relativi bilanci e conti

consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio.
13. Supporta il direttore generale Musei nelle funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero o da esso vigilato per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale Musei.
14. Coordina le istruttorie e fornisce supporto al Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale per gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali afferenti alla Direzione generale Musei.
15. Supporta il capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale nell'elaborazione di parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, anche avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione.
16. Cura le attività relative alla formazione dei programmi annuali e pluriennali e dei piani di spesa relativi ai lavori pubblici e agli interventi per la sicurezza, sulla base delle proposte acquisite dagli istituti periferici e centrali afferenti alla Direzione generale Musei e al fine della trasmissione alla Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio.
17. Supporta il capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale nella predisposizione, di concerto con l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, di modelli di bandi di gara, avvisi e convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, anche in regime di partenariato pubblico-privato, nonché per la costituzione di soggetti giuridici per la valorizzazione del patrimonio culturale efficacia.
18. Coordina le Direzioni regionali Musei nazionali e gli Istituti autonomi afferenti alla Direzione generale Musei, per la gestione degli investimenti PNRR di cui la Direzione generale Musei è struttura attuatrice, curando il raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Dipartimento per l'amministrazione generale per la gestione degli investimenti PNRR.
19. Svolge le funzioni di stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Servizio II – Sistema museale nazionale e valorizzazione del patrimonio culturale

1. Supporta il direttore generale Musei per le attività connesse al funzionamento del Sistema museale nazionale e della relativa piattaforma per l'accreditamento dei musei e luoghi della cultura.
2. Provvede all'aggiornamento dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 114 del Codice.
3. Gestisce e cura il funzionamento della piattaforma Musei italiani.
4. Supporta il direttore generale Musei per le funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale.
5. Cura la predisposizione, anche tramite le Direzioni regionali Musei nazionali, delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni di cui all'articolo 112, comma 4, e accordi tra Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali e privati interessati, nonché associazioni culturali o di volontariato, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui all'articolo 112, comma 9.
6. Predispone linee guida in tema di accordi di valorizzazione e partenariato pubblico-privato di cui al punto 5.
7. Promuove la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei, delle aree archeologiche, dei parchi archeologici e degli altri istituti e luoghi della

cultura nell'ambito dello stesso territorio regionale o comparto territoriale, favorendo la costituzione di fondazioni museali partecipate da soggetti pubblici e privati.
8. Coordina e indirizza le attività delle Direzioni regionali Musei nazionali, nonché dell'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del Sistema museale nazionale.
9. Elabora modelli, standard, linee guida in materia di gestione e valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura, in conformità con gli standard elaborati dell'International Council of Museums (ICOM).
10. Assicura, tramite le Direzioni regionali Musei nazionali e di concerto con gli altri uffici periferici del Ministero competenti per materia, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice.
11. Supporta il direttore generale Musei nell'elaborare linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso agli istituti e luoghi della cultura statali, anche in forma integrata.
12. Supporta il capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale nell'elaborazione di parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati dagli istituti e luoghi della cultura di pertinenza del Ministero.
13. Redige il rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura.
14. Cura gli adempimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali mobili e immobili, previo parere dei competenti Comitati tecnico-scientifici, valutazione della destinazione e del relativo progetto di valorizzazione.
15. Cura gli adempimenti in materia di assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.
16. Valuta, ai fini dell'autorizzazione del direttore generale Musei, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura di pertinenza del Ministero a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni.
17. Supporta il capo del Dipartimento per adempimenti in materia di diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato da mostre, esposizioni o eventi.
18. Cura gli adempimenti in materia di dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre ed esposizioni di beni culturali, ai sensi dell'articolo 48 del Codice.

Servizio III – Fruizione e comunicazione del patrimonio culturale

1. Elabora strategie e progetti di comunicazione del sistema museale nazionale, anche attraverso la gestione e la promozione del relativo marchio.
2. Organizza eventi di promozione del Sistema museale nazionale.
3. Gestisce, d'intesa con l'ufficio Statistica della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, la piattaforma per la rilevazione dei visitatori negli istituti e luoghi della cultura.
4. Predispone e gestisce il sito web della Direzione generale e dei social media del Sistema museale nazionale.
5. Coordina e monitora, in raccordo con l'Ufficio stampa e comunicazione del Ministro, le attività di comunicazione, promozione e digitalizzazione degli istituti e luoghi della cultura afferenti al Ministero.
6. Coordina la comunicazione e la promozione del patrimonio culturale statale in Italia e all'estero, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.

7. Elabora politiche per la manutenzione programmata di beni culturali mobili e immobili, e linee guida per gli allestimenti museali e per la gestione e valorizzazione dei depositi museali.
8. Elabora linee guida e indirizzi in materia di fruizione, accessibilità ed efficientamento energetico dei musei, anche al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, la diversità e la sostenibilità.
9. Elabora programmi per la promozione di iniziative finalizzati all'incremento dei pubblici e della fruizione del patrimonio culturale, anche con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale o immateriale dell'Umanità.
10. Elabora progetti di allestimenti museali e di mostre, con particolare attenzione all'accessibilità e all'inclusività, fornendo supporto alle direzioni regionali Musei nazionali e agli istituti e luoghi della cultura.
11. Programma e organizza la partecipazione della Direzione generale alle manifestazioni culturali promosse o partecipate dal Ministero della cultura, nonché da soggetti terzi.
12. Elabora, progetta, cura e supporta la realizzazione di mostre ed eventi promossi o partecipati dal Ministero della cultura, informata, per quelli all'estero, la Direzione generale Affari europei e internazionali.
13. Promuove accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre ed esposizioni, ai sensi dell'articolo 67 del Codice.
14. Promuove accordi culturali con istituzioni straniere o italiane all'estero per la valorizzazione del patrimonio culturale statale all'estero.
15. Cura gli adempimenti in materia di prestiti all'estero.
16. Supporta il direttore generale Musei nella predisposizione, sentiti i competenti organi consultivi, di schemi giuridici, criteri economici e linee guida operative per la concessione in uso temporaneo di beni culturali.
17. Supporta il direttore generale Musei nella predisposizione, sentiti i competenti organi consultivi, dei criteri e delle linee guida per la ricezione in comodato o in deposito di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice.
18. Partecipa alla definizione degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione degli itinerari culturali territoriali e di eccellenza paesaggistica.

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI

Servizio I – Coordinamento tecnico e amministrativo

1. Supporto al Capo Dipartimento nelle attività di coordinamento, anche tecnico, incluso il monitoraggio sull'espletamento delle funzioni attribuite alle direzioni generali, anche per assicurare la stretta integrazione tra le attività degli uffici; analisi comparate e analisi statistiche nelle materie di competenza del Dipartimento.
2. Attività di monitoraggio, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, dello stato di attuazione della normativa vigente nelle materie di competenza del Dipartimento; monitoraggio delle attività internazionali e delle procedure di infrazione di competenza del Dipartimento.
3. Coordinamento dei contributi delle direzioni generali per la formulazione di proposte normative agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi comprese quelle relative al recepimento della normativa dell'Unione Europea, e per l'esame delle leggi regionali ai fini della valutazione della legittimità costituzionale.
4. Gestione degli archivi e dei flussi documentali, inclusa la tenuta del protocollo informatico, per quanto di competenza degli uffici del Capo Dipartimento, sulla base delle linee comuni indicate

dalla Direzione generale digitalizzazione e comunicazione; attività di gestione del personale della segreteria del Capo dipartimento.
5. Coordinamento dell'attuazione, da parte delle direzioni generali del Dipartimento, degli adempimenti di competenza in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; cura degli obblighi di trasparenza degli Uffici del Capo Dipartimento.
6. Supporto al Capo Dipartimento per la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali.
7. Collaborazione con il Dipartimento per l'amministrazione generale (DiAG) per la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Promozione di studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; promozione, nelle materie di competenza, della partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.
9. Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza del Dipartimento.
10. Ogni altra attività di supporto all'Ufficio legislativo nel settore di competenza del Dipartimento.
11. Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza del Dipartimento in materia di valutazione della performance.

Servizio II – Coordinamento delle attività culturali e del diritto d'autore
1. Supporto al Capo Dipartimento nelle seguenti funzioni e attività: promozione dello spettacolo, delle attività teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle attività cinematografiche e delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali; promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica, partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; diritto d'autore e proprietà intellettuale; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela dei beni librari e gestione e valorizzazione delle biblioteche statali.
2. Supporto al Capo Dipartimento nei compiti di indirizzo e, acquisite le valutazioni della Direzione generale bilancio, di programmazione e monitoraggio, nonché di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
3. Cura della procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura.
4. Cura della procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana dell'arte contemporanea.
5. Cura della procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana del libro.

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Servizio I – Organizzazione e funzionamento
1. Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale.
2. Svolgimento delle funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale.

4. Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale.
5. Rapporti con la Corte dei conti.
6. Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale.
7. Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa.
8. Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo.
9. Attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nelle materie di competenza della Direzione generale e connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate.
10. Supporto al funzionamento dell'Osservatorio per lo spettacolo.

Servizio II – Teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante

1. Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per le finalità attinenti agli ambiti di competenza del Servizio.
2. Interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività teatrali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante e dei carnevali storici.
3. Attività di rilievo internazionale concernenti la promozione della cultura italiana all'estero.
4. Verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi per le attività relative ai settori di competenza del Servizio.
5. Recupero delle sovvenzioni, pignoramenti presso terzi.

Servizio III – Musica

1. Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sulle Fondazioni lirico-sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il Dramma antico, nonché su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per le finalità attinenti agli ambiti di competenza del Servizio.
2. Interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività liriche e musicali, dei festival musicali e operistici, dei cori e delle bande e delle manifestazioni di rievocazione storica.
3. Verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi per le attività relative ai settori di competenza del Servizio.
4. Recupero delle sovvenzioni, pignoramenti presso terzi.

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Servizio I – Affari generali, personale, amministrazione, attività amministrative trasversali

1. Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e gestione del personale.
2. Gestione della sede, sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; funzionamento dei servizi comuni (quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, servizi informatici, sicurezza sui luoghi di lavoro).
3. Svolgimento delle funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4. Stipula dei contratti di competenza della Direzione generale.
5. Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione.

6. Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale.
7. Rapporti con la Corte dei conti e con l'Avvocatura dello Stato.
8. Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione.
9. Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione.
10. Attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive nonché attività connesse agli accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva.
11. Tenuta del pubblico registro delle opere cinematografiche e audiovisive.
12. Attività amministrative connesse alla classificazione delle opere cinematografiche.
13. Attività amministrative connesse alla realizzazione della relazione annuale alle Camere di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Servizio II – Produzioni cinematografiche e audiovisive – distribuzione ed esercizio

1. Attività connesse alla concessione dei contributi selettivi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva, della distribuzione cinematografica e dell'esercizio cinematografico.
2. Attività relative al riconoscimento dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive.
3. Attività relative al piano ordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
4. Attività amministrative connesse all'attribuzione della qualifica di film d'essai e dei premi d'essai.
5. Attività connesse e derivanti dalla normativa di settore dell'Unione europea e adempimenti in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato.
6. Attività di monitoraggio, verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli per il settore di competenza, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private.

Servizio III - Incentivi fiscali

1. Attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, ivi incluse le attività relative al riconoscimento della eleggibilità culturale delle opere
2. Attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore dell'esercizio e della distribuzione cinematografica, nonché nel settore delle industrie tecniche e dei videogiochi.
3. Attività di monitoraggio, verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli in materia di agevolazioni fiscali al settore cinematografico e audiovisivo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate e con le altre istituzioni pubbliche e private
4. Attività connesse e derivanti dalla normativa di settore dell'Unione europea e adempimenti in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Servizio IV – Promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva - Vigilanza

1. Attività connesse agli interventi finanziari a sostegno degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica.

2. Attività di pertinenza della Direzione generale in materia promozione della formazione di settore, in raccordo con la Direzione generale risorse umane e organizzazione e con gli altri Ministeri e le altre istituzioni pubbliche e attività relative al potenziamento delle competenze nel cinema di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i), della legge 14 novembre 2016, n. 220.
3. Supporto al Direttore generale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza attribuite alla Direzione generale su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
4. Supporto al Direttore generale nelle attività relative ai poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e vigilanza sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.
5. Attività connesse e derivanti dalla normativa di settore dell'Unione europea e adempimenti in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato.
6. Attività di monitoraggio, verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli per il settore di competenza, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private.

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Servizio I - Imprese culturali e creative, moda e design

1. Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale.
2. Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale.
3. Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale.
4. Rapporti con la Corte dei conti.
5. Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale.
6. Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione generale.
7. Supporto al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee.
8. Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.
9. Supporto al Direttore generale per l'espressione del parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio.
10. Coordinamento e attuazione delle iniziative in materia di promozione e sostegno delle industrie culturali e creative, delle arti, della moda e del design sul territorio nazionale, in collaborazione sia con le altre direzioni generali, sia con le altre amministrazioni competenti, nazionali ed europee.
11. Promozione e sostegno della ricerca, della conoscenza e della produzione, dei giovani talenti e delle eccellenze nell'ambito della creatività, delle arti applicate, della moda e del design.
12. Svolgimento delle funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

13. Attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nei settori delle imprese culturali e creative e connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate.
14. Supporto al Direttore generale, per le materie di competenza, nel coordinamento del Desk in Italia sul Programma Europa Creativa e delle iniziative specifiche connesse.
15. Adozione di ogni utile iniziativa al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» con particolare riferimento all'attuazione agli interventi ed alle misure previsti dal PNRR NEXTGENERATIONITALIA «Turismo e cultura» M1C3.

Servizio II - Arte contemporanea e fotografia

1. Predisposizione e attuazione del Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29.
2. Promozione della conoscenza dell'arte contemporanea in Italia e valorizzazione delle opere dei giovani artisti e dell'arte contemporanea negli spazi pubblici.
3. Promozione e sostegno dell'arte contemporanea italiana all'estero.
4. Programmi di azione culturale a livello nazionale e internazionale. Cura delle attività relative alla partecipazione del Ministero a eventi e manifestazioni in Italia e all'estero. Coordinamento degli uffici del Ministero ad attività ed iniziative (programmi integrati) di promozione della cultura italiana anche all'estero;
5. Supporto al Direttore Generale, per le materie di competenza, nell'organizzazione del Padiglione Italia all'Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia.
6. Attività connesse alla sicurezza e alla circolazione del patrimonio artistico contemporaneo.
7. Promozione e monitoraggio della realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717.
8. Pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei.
9. Attività di promozione e valorizzazione delle espressioni della cultura contemporanea, con particolare riferimento al sostegno alle giovani generazioni.
10. Supporto al Direttore generale per l'espressione del parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio.
11. Attività di catalogazione, studio e ricerca nei settori delle arti visive contemporanee, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici.
12. Ricerca, conoscenza e valorizzazione degli archivi di arte, d'intesa con la Direzione generale Archivi e con le altre istituzioni di settore.
13. Promozione della conoscenza della fotografia, della sua storia e delle opere contemporanee.
14. Sostegno alla creatività e alla produzione nel settore della fotografia.
15. Promozione della fotografia italiana contemporanea all'estero.
16. Elaborazione e attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.

17. Attività di formazione, catalogazione, studio e ricerca nel settore della fotografia; iniziative per la conoscenza e valorizzazione degli archivi di fotografia.

Servizio III - Architettura contemporanea, periferie e rigenerazione urbana

1. Promozione della conoscenza e valorizzazione dell'architettura contemporanea in Italia e all'estero.
2. Programmi di azione culturale a livello nazionale e internazionale.
3. Supporto al Direttore Generale, per le materie di competenza, nell'organizzazione del Padiglione Italia alla Mostra Internazionale di Architettura de La Biennale di Venezia.
4. Adempimenti in materia di: dichiarazione dell'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633; concessione dei contributi economici per le opere architettoniche riconosciute di particolare valore artistico ai sensi dell'articolo 37 del Codice; supporto all'ideazione e consulenza alla progettazione di opere pubbliche. Promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica.
5. Promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica.
6. Attività di catalogazione, studio e ricerca nei settori dell'architettura contemporanea, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici.
7. Ricerca, conoscenza e valorizzazione degli archivi di architettura, d'intesa con la Direzione generale Archivi e con le altre istituzioni di settore.
8. Attività di catalogazione, studio e ricerca nei settori della pianificazione territoriale e urbanistica, in connessione con la riqualificazione delle periferie urbane.
9. Istruttoria per la partecipazione del Ministro al coordinamento delle politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate attraverso il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
10. Partecipazione alla promozione e realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane.
11. Promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie urbane.
12. Supporto al Direttore generale per l'espressione del parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Risorse umane e organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio.
13. Partecipazione all'Alta Commissione. per l'attuazione del Programma di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. Promozione, sentita la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, della formazione, in materia di conoscenza della cultura architettonica, urbanistica e di rigenerazione urbana, in collaborazione con le università, le Regioni e gli enti locali.

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Servizio I - Affari generali, programmazione, bilancio e personale

1. Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale.

2. Svolgimento delle funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale.
4. Adempimenti e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività di competenza della Direzione generale.
5. Istruttoria connessa alla valutazione, da parte del Direttore generale, del personale dirigenziale, nonché del personale non dirigenziale di supporto al Direttore generale medesimo.
6. Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza della Direzione generale.
7. Rapporti con la Corte dei Conti e l'Avvocatura dello Stato.
8. Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nelle materie di competenza della Direzione generale.
9. Gestione della sede e del funzionamento dei servizi comuni.
10. Adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.
11. Attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore di competenza della Direzione generale e conseguenti attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate.
12. Adempimenti previsti dalla normativa in materia di incentivi alla filiera del libro, anche con la collaborazione del Centro per il libro e la lettura.
13. Attività connesse alla promozione della lettura e alla conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi e enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura.
14. Programmazione annuale e pluriennale di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, e controllo di gestione per il settore di competenza.
15. Adempimenti connessi al processo di razionalizzazione degli immobili e degli spazi adibiti a sedi di biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali, nonché connessi alle locazioni di immobili sedi di biblioteche.
16. Adempimenti finalizzati a garantire il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e il coordinamento del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
17. Promozione della costituzione di poli bibliotecari.
18. Istruttoria ed erogazione di contributi previsti dalla normativa vigente per il settore di competenza.
19. Approvazione dei programmi esecutivi degli accordi culturali internazionali in ambito biblioteconomico e attività bilaterali.
20. Elaborazione dei programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari.
21. Coordinamento e vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura.

Nell'ambito del Servizio opera l'Ufficio del consegnatario.

Servizio II - Patrimonio bibliografico, diritto d'autore ed Istituti culturali

1. Tutela del patrimonio librario statale e non statale, avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.
2. Provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 95 e 98 del Codice.
3. Irrogazione di sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari.
4. Provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.
5. Provvedimenti di autorizzazione per il prestito dei beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni in Italia o all'estero ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.
6. Promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni librari interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice.
7. Dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia fiscale, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.
8. Recupero all'estero del patrimonio culturale di interesse bibliografico illecitamente esportato.
9. Provvedimenti in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale.
10. Coordinamento delle attività relative alla normativa sul deposito legale, anche tramite l'assicurazione del supporto segretariale per il funzionamento della Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
11. Autorizzazione per la riproduzione di materiale bibliografico.
12. Espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari.
13. Ripartizione del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario.
14. Indirizzo e controllo in materia di protezione, conservazione e digitalizzazione del patrimonio bibliografico statale e di valorizzazione dei beni librari.
15. Elaborazione di criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice.
16. Accordi di programma quadro e altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice.
17. Ideazione, progettazione e realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri.
18. Pubblicazione della rivista «Accademie e Biblioteche d'Italia».
19. Supporto al funzionamento del Comitato tecnico - scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.
20. Ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16 e 128 del Codice.

21. Rapporti con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
22. Tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, della banca dati afferente al Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla medesima legge n. 633 del 1941, dell'archivio delle opere protette.
23. Adempimenti relativi all'obbligo del deposito e alla registrazione delle opere stesse; comunicazione delle opere orfane alla banca dati online gestita dall'O.H.I.M. (Office for the Harmonisation in the International Market).
24. Segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato.
25. Coordinamento delle attività inerenti l'attuazione dell'articolo 68, comma 5, e dell'articolo 181-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto di riproduzione per uso personale di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche.
26. Coadiuvamento del Direttore generale nel supporto al Capo Dipartimento nelle attività relative ai compiti in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore, e diritti connessi.
27. Competenze in materia di istituti culturali, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, comitati nazionali celebrativi ed edizioni nazionali.
28. Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione generale.
29. Erogazione contributi ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali» e procede alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari.
30. Erogazione contributi a istituti culturali finanziati da specifiche disposizioni normative.
31. Erogazione contributi per convegni e pubblicazioni a istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.
32. Vigilanza sulle istituzioni culturali pubbliche e sui soggetti beneficiari dei contributi, con riferimento al corretto utilizzo del contributo erogato.
33. Esercizio delle funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
34. Attività connesse all'emanazione dei pareri in ordine all'acquisizione della personalità giuridica e delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza del Ministero.
35. Provvedimenti di designazione dei rappresentanti del Ministero negli organi collegiali, secondo quanto previsto dai relativi statuti.
36. Adempimenti relativi alle attività della segreteria della Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali.
37. Predisposizione della relazione a firma del Ministro e della relativa documentazione, in base alle determinazioni assunte dalla Consulta, da inoltrare alle Commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere.
38. Redazione dei singoli decreti istitutivi dei Comitati e delle Edizioni accolti, cura dell'insediamento degli stessi alla presenza del Ministro o di un suo delegato e predisposizione dei decreti integrativi dei Comitati e delle Commissioni scientifiche delle Edizioni Nazionali.
39. Esercizio delle funzioni di vigilanza e di indirizzo sull'attività dei Comitati Nazionali.
40. Procedimenti di nomina dei revisori ministeriali nei Comitati Nazionali.